SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 302

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 27 dicembre 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 novembre 1993.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Arezzo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il telegramma dell'intendenza di finanza di Arezzo n. 388056 del 24 settembre 1993 con il quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Arezzo;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi all'adesione del conservatore reggente allo sciopero del 24 settembre 1993;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 24 SETTEMBRE 1993

Regione Toscana:

conservatoria dei registri immobiliari di Arezzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 1993

Il direttore generale: VACCARI

93A7238

DECRETO 10 novembre 1993.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di La Spezia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il telegramma dell'intendenza di finanza di La Spezia n. 449207 dell'8 ottobre 1993 con il quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di La Spezia;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il giorno 6 ottobre 1993;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 6 OTTOBRE 1993

Regione Liguria:

conservatoria dei registri immobiliari di La Spezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 1993

Il direttore generale: VACCARI

93A7239

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 22 dicembre 1993.

Determinazione del diritto fisso per autoveicoli adibiti al trasporto merci importate temporaneamente dall'Austria.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

D'INTESA CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, il quale prevede che possono essere concesse riduzioni ed esenzioni dal pagamento del diritto fisso istituito con legge medesima, in esecuzione di accordi intervenuti con altri Governi, e di convenzioni internazionali oppure quando sussista reciprocità di trattamento tributario o per esigenze di traffici;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 1986, che stabilisce la misura del diritto fisso da applicare agli autoveicoli ed ai rimorchi adibiti al trasporto merci, importate temporaneamente dall'Austria ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1990 con il quale è stata dimezzata la misura del diritto fisso di cui al decreto ministeriale 9 gennaio 1986;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1991 con il quale è stata prorogata fino al 31 maggio 1991 l'efficacia del decreto ministeriale 27 aprile 1990;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1991 con il quale è stata prorogata fino al 30 giugno 1991 l'efficacia del decreto ministeriale 27 aprile 1990;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1991 con il quale è stata prorogata fino al 31 luglio 1991 l'efficacia del decreto ministeriale 27 aprile 1990;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1991 con il quale è stata prorogata fino al 30 settembre 1991 l'efficacia del decreto ministeriale 27 aprile 1990;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1991 con il quale è stata prorogata fino al 30 novembre 1991 l'efficacia del decreto ministeriale 27 aprile 1990;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1991 con il quale è stata prorogata fino al 29 gennaio 1992 l'efficacia del decreto ministeriale 27 aprile 1990;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1992 con il quale è stata prorogata fino al 30 aprile 1992 l'efficacia del decreto ministeriale 27 aprile 1990;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1992 con il quale è stata prorogata fino al 30 settembre 1992 l'efficacia del decreto ministeriale 27 aprile 1990;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1992 con il quale è stata prorogata fino al 31 dicembre 1992 l'efficacia del decreto ministeriale 27 aprile 1990;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1992 con il quale è stata prorogata fino al 31 marzo 1993 l'efficacia del decreto ministeriale 27 aprile 1990;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1993 con il quale è stata prorogata fino al 31 dicembre 1993 l'efficacia del decreto ministeriale 27 aprile 1990;

Ritenuto che le attuali esigenze dei traffici tra l'Italia e l'Austria rendono ancora necessaria la temporanea modifica del regime fiscale stabilito dal decreto ministeriale 9 gennaio 1986;

Decreta:

Il decreto ministeriale 27 aprile 1990 è prorogato fino al 31 dicembre 1994.

Per il predetto periodo è sospesa l'efficacia del decreto ministeriale 9 gennaio 1986.

Roma, 22 dicembre 1993

Il Ministro dei trasporti
COSTA

Il Ministro delle finanze
GALLO

93A7249

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 dicembre 1993.

Determinazione del tasso di interesse da corrispondere ai titolari di rapporti di debito e credito verso lo Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 26 novembre 1993, n. 474, recante disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 3 del predetto decreto-legge il quale stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del menzionato decreto, il Ministro del tesoro è autorizzato a determinare, con proprio decreto i tassi di interesse da corrispondere ai titolari di rapporti di debito e credito verso lo Stato, con riferimento all'andamento del mercato monetario e finanziario;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 474, il tasso di interesse da corrispondere ai titolari di rapporti di debito e credito verso lo Stato è determinato, a far tempo dalla data del presente decreto, in misura pari alla media del rendimento lordo semplice dei BOT a dodici mesi delle ultime due aste che precedono la decorrenza del tasso medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A7248

MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 dicembre 1993.

Riconoscimento dell'indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria».

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il parere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 3 agosto 1993, relativo alla regolamentazione dell'indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria»;

Considerato che la domanda presentata dai produttori interessati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 616, art. 77, lettera *d)*, è da intendersi conforme anche ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92 in quanto con questo non contrastante;

Tenuto conto che l'art. 17 del predetto regolamento CEE prevede la procedura da applicarsi nell'ambito dei primi sei mesi di entrata in vigore dello stesso regolamento;

Considerato che nell'ambito del termine di sei mesi gli Stati membri possono portare ad esaurimento le procedure di riconoscimento precedentemente attivate;

Considerato che i capperi prodotti negli agri dell'isola di Pantelleria compresi nel disciplinare di produzione presentano caratteristiche qualitative particolari e di pregio e che la produzione riveste nella zona notevole importanza socio-economica;

Ravvisata la necessità di accordare protezione ad un prodotto tradizionale della zona, avente caratteristiche ben definite ed una connessa notorietà per cui si rende opportuno distinguerlo da altre produzioni similari;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la domanda a suo tempo presentata dagli interessati, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 17 del regolamento CEE n. 2081/92 per la registrazione in ambito comunitario;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria» ed è approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

Art. 2.

1. I produttori, che intendono porre in commercio il prodotto con l'indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria» a partire dalla produzione dell'annata 1994, sono tenuti a presentare agli organi tecnici della regione Sicilia competente per territorio domanda di iscrizione dei propri cappereti all'apposito albo pubblico istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trapani per il tramite dei servizi tecnici della regione Sicilia.

2. Nella denuncia dei cappereti di cui al punto 1 devono essere indicati gli estremi catastali atti alla individuazione dei cappereti stessi, della loro superficie, il sesto d'impianto, la forma di allevamento e l'anno di impianto.

3. Le domande di iscrizione dei cappereti all'albo devono essere redatte in quadruplice esemplare e pervenire agli organi tecnici della regione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*; per gli anni successivi entro il 30 giugno dell'anno a partire dal quale si intende usufruire della indicazione geografica protetta.

Art. 3.

I competenti servizi tecnici della regione Sicilia, esperiti i controlli tecnici, provvedono a trasmettere le denunce ritenute conformi alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trapani per l'iscrizione all'albo.

In fase di prima applicazione, ove non sia possibile per motivi tecnici, effettuare i sopralluoghi di idoneità, per le domande ritenute sufficientemente complete e documentate, può essere attivata una iscrizione provvisoria all'albo.

In ogni caso l'iscrizione provvisoria non può protrarsi per oltre due anni.

Allo scadere di detto periodo, ove gli organi tecnici della regione interessata non abbiano provveduto a rilasciare l'attestazione di idoneità, i cappereti iscritti provvisoriamente all'albo saranno cancellati d'ufficio previa comunicazione all'interessato.

Art. 4.

1. L'assessorato all'agricoltura della regione Sicilia individua ogni anno la data limite di presentazione delle denunce di produzione dei cappereti iscritti all'albo.

Le denunce di produzione pervenute successivamente a tale data non potranno essere accolte dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e non potrà essere fatto luogo al rilascio delle ricevute di produzione di cui al comma successivo.

2. Le ditte produttrici aventi i propri cappereti iscritti all'albo che intendano commercializzare il proprio prodotto con l'indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria» sono tenute a presentare alla camera di commercio competente la denuncia di produzione dei capperi entro dieci giorni dalla fine della raccolta, e comunque non oltre la data limite fissata dall'assessorato all'agricoltura della regione Sicilia di cui al punto 1 indicando la quantità di capperi prodotti e, nel caso l'abbiano venduta, il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente, nonché il cappereto da cui proviene il prodotto. La camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura rilascia al dichiarante ricevuta del quantitativo denunciato.

Art. 5.

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni di cui all'unito disciplinare di produzione è svolta dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali. Il suddetto Ministero può avvalersi ai fini della vigilanza sulla produzione e sul commercio del «Cappero di Pantelleria», di un Consorzio volontario dei prodotti il quale:

a) comprenda tra i propri soci almeno il 40% dei produttori che rappresentino almeno il 51% della produzione del «Cappero di Pantelleria»;

b) sia retto da uno statuto che consenta, senza discriminazioni, l'ammissione al Consorzio, a parità di diritti, di qualsiasi produttore, singolo o associato, e degli industriali del prodotto suddetto;

c) garantisca per la sua costituzione, nonché per i mezzi finanziari di cui dispone, un efficace ed imparziale svolgimento dell'incarico affidato.

La domanda per ottenere l'incarico di vigilanza sulla produzione e sul commercio del «Cappero di Pantelleria», preventivamente pubblicata nel Bollettino della regione Sicilia, deve essere avanzata dal legale rappresentante del Consorzio al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, gestione della produzione agricola, corredata dalla seguente documentazione atta a comprovare l'esistenza delle condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*:

elenco dei soci corredato da certificati della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura attestante l'esistenza dei requisiti di cui alla lettera *a)*;

copie autentiche dell'atto costitutivo dello statuto e del regolamento del Consorzio;

relazione sull'organizzazione tecnica ed amministrativa del Consorzio, nonché sui mezzi finanziari di cui dispone per l'espletamento dei compiti di vigilanza;

caratteristiche dell'eventuale simbolo identificativo della indicazione geografica protetta che s'intende adottare.

Art. 6.

Al Consorzio è affidato l'incarico di vigilare sul corretto utilizzo della indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria» ed accertare, altresì, che l'eventuale simbolo della indicazione geografica sia apposto in fase di confezionamento del prodotto in maniera conforme a quanto previsto nel disciplinare di produzione.

Il Consorzio cui viene affidato l'incarico è sottoposto al controllo del Ministero per il coordinamento delle politiche, agricole, alimentari e forestali. Qualora il suddetto Ministero accerti un insufficiente od irregolare funzionamento con pregiudizio per l'assolvimento dell'incarico, provvede alla revoca dell'incarico medesimo.

Ai funzionari del Consorzio incaricati della vigilanza è riconosciuta la qualifica di agente di polizia giudiziaria.

Qualsiasi modificazione dello statuto del Consorzio e dello schema del contrassegno devono essere preventivamente approvati dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Roma, 2 dicembre 1993

Il Ministro: DIANA

Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria»

Art. 1.

La indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria» è riservata al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La zona di produzione del «Cappero di Pantelleria» comprende l'intero territorio dell'isola di Pantelleria in provincia di Trapani.

Art. 3.

I cappereti destinati alla produzione del «Cappero di Pantelleria» debbono essere costituiti da piante della specie botanica «capperis spinosa» varietà «inermis» cultivar nocellara. È ammessa una percentuale non superiore al 10% di altre varietà.

I cappereti aventi le caratteristiche sopraindicate, su richiesta dei conduttori interessati, redatta su modello conforme predisposto dalla camera di commercio di Trapani, possono essere iscritti, previo accertamento degli organi tecnici della regione Sicilia, all'albo del «Cappero di Pantelleria».

Gli accertamenti tecnici concernono la rilevazione delle superfici dei cappereti, il numero delle piante, la rispondenza varietale e quant'altro utile ad assicurare il rispetto delle condizioni stabilite nel presente disciplinare di produzione.

Il suddetto albo è istituito, attivato ed aggiornato dalla C.C.I.A.A. di Trapani.

Art. 4.

Le condizioni di impianto e le operazioni colturali dei cappereti destinati alla produzione della indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire ai bottoni fiorali (Capperi), le caratteristiche specifiche.

Le piante di cappero debbono essere impiantate ad una distanza minima di m 2,5 lungo la fila e di m 2,5 tra le file, con una densità di n. 1500 piante per ettaro.

La produzione massima di capperi freschi, aventi diritto alla I.G.P. «Cappero di Pantelleria», pur con le variabili annuali in funzione dell'andamento climatico, è fissata in kg 1,5 per pianta ed in ql 22,5 per ettaro.

Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione per pianta e per ettaro di capperi da utilizzare con l'indicazione geografica protetta, dovrà essere riportata ai suddetti limiti di produttività, attraverso accurata cernita.

Art. 5.

L'inizio delle operazioni di raccolta deve essere specificatamente autorizzato dagli organi tecnici della regione Sicilia su proposta dei produttori, e si potraggono da inizio maggio fino a tutto ottobre.

La raccolta procede a mano e scalarmente, lasciando sulla pianta i bottoni fiorali che non hanno raggiunto un sufficiente stato di maturazione.

La denuncia di produzione dei capperi destinati alla produzione del «Cappero di Pantelleria» deve essere effettuata dagli interessati iscritti all'albo, entro il decimo giorno successivo a quello di inizio delle operazioni di raccolta, indicando la quantità parziale di prodotto raccolto e la presunta produzione globale dell'annata, utilizzando i moduli conformi al modello predisposto dalla camera di commercio di Trapani che provvede a rilasciare ricevuta frazionata agli interessati.

Il termine ultimo di presentazione delle denunce scalari di produzione è fissato alla data del 15 novembre di ogni anno.

Gli organi tecnici della regione Sicilia possono verificare con sopralluoghi la rispondenza delle dichiarazioni di produzione e delle condizioni di coltivazione.

Le operazioni di salatura e l'acquisizione delle caratteristiche previste per l'immissione al consumo del cappero debbono essere effettuate esclusivamente nel territorio dell'isola di Pantelleria. I capperi commercializzati prima dell'acquisizione delle caratteristiche previste nel successivo art. 6, fuori dalla zona di produzione, perdono in via definitiva il diritto di utilizzo della indicazione geografica protetta e di qualsiasi riferimento geografico.

Le operazioni di salatura a secco con esclusivo utilizzo di sale marino, avvengono attraverso fasi successive di elaborazione del prodotto.

Nella prima fase, che si potrae per circa otto-dieci giorni, la massa di capperi viene addizionata di sale marino nella misura del 40% ed è giornalmente rimescolata al fine di favorire la fermentazione lattica, che conferisce le particolari caratteristiche organolettiche; trascorso il periodo di tempo sopra indicato viene eliminata l'acqua di vegetazione estratta con la salatura.

La successiva fase di elaborazione prosegue con ulteriore aggiunta di sale marino nella misura del 25% rispetto al totale della massa derivante dal primo processo di salatura.

Attraverso rimescolamento e sgrondo giornaliero della fase liquida, risultante da ulteriore naturale deposito dell'acqua di vegetazione, i capperi acquistano le caratteristiche per l'immissione al consumo, raggiungendo idonea maturazione dopo circa una decina di giorni.

Art. 6.

Il «Cappero di Pantelleria» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

forma: globosa, subsferica, raramente oblunga o conica;

colore: verde tendente al senape;

odore: aromatico, forte, caratteristico senza alcuna inflessione di muffa o odori estranei;

sapore: aromatico, salato, caratteristico dei capperi di Pantelleria al sale marino;

umidità: 54%;

peso specifico medio: 0,6;

calibro medio dei capperi: 9 mm;

Sale marino presente mediante nei capperi: 25%.

Art. 7.

Nella designazione e presentazione della indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria» le diciture «Cappero di Pantelleria» e «Indicazione geografica protetta», devono essere indicate in caratteri di stampa delle medesime dimensioni e medesima colorimetria.

Nello stesso campo visivo devono essere compresi gli altri elementi atti ad individuare nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore, data di raccolta, peso netto all'origine. Eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo o non idoneo a trarre in inganno il consumatore sulla natura e le caratteristiche del prodotto, possono essere riportate anche in altro campo visivo.

Art. 8.

Chiunque produce, pone in vendita, o comunque utilizza per la trasformazione con la denominazione «Cappero di Pantelleria», un prodotto che non risponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, è punito a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale e dell'art. 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

93A7234

DECRETO 2 dicembre 1993.

Riconoscimento dell'indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro».

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il parere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 170 del 22 luglio 1993, relativo alla regolamentazione dell'indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro»;

Considerato che la domanda presentata dai produttori interessati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 616, art. 77, lettera *d)*, è da intendersi conforme anche ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92 in quanto con questo non contrastante;

Tenuto conto che l'art. 17 del predetto regolamento CEE prevede la procedura da applicarsi nell'ambito dei primi sei mesi di entrata in vigore dello stesso regolamento;

Considerato che nell'ambito del termine di sei mesi gli Stati membri possono portare ad esaurimento le procedure di riconoscimento precedentemente attivate;

Considerato che i funghi prodotti negli agri delle province di Parma e Massa Carrara compresi nel disciplinare di produzione presentano caratteristiche qualitative particolari e di pregio e che la produzione riveste nella zona notevole importanza socio-economica;

Ravvisata la necessità di accordare protezione ad un prodotto tradizionale della zona, avente caratteristiche ben definite ed una connessa notorietà per cui si rende opportuno distinguerlo da altre produzioni similari;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la domanda a suo tempo presentata dagli interessati, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 17 del regolamento CEE n. 2081/92 per la registrazione in ambito comunitario;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro» ed è approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

Art. 2.

1. I produttori, che intendono porre in commercio il prodotto con l'indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro» a partire dalla produzione dell'annata 1994, sono tenuti a presentare agli organi tecnici della regione Emilia-Romagna e della regione Toscana competenti per territorio domanda di iscrizione dei boschi, allo stato puro o misto, ricadenti nelle zone interessate alla produzione del fungo, all'apposito albo pubblico istituito

presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma e Massa Carrara per il tramite dei servizi tecnici delle regioni Emilia-Romagna e Toscana.

2. Nella denuncia dei boschi di cui al punto 1 devono essere indicati gli estremi catastali atti alla individuazione dei boschi stessi, della loro superficie, nonché delle speci idonee alla produzione del fungo ed alle forme di governo principalmente adottate.

3. Le domande di iscrizione dei boschi all'albo devono essere redatte in quadruplice esemplare e pervenire agli organi tecnici delle regioni interessate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*; per gli anni successivi entro il 30 giugno dell'anno a partire dal quale si intende usufruire della indicazione geografica protetta.

Art. 3.

I competenti servizi tecnici delle regioni Emilia-Romagna e Toscana, esperiti i controlli tecnici, provvedono a trasmettere le denunce ritenute conformi alle rispettive camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Parma e Massa Carrara per l'iscrizione all'albo.

In fase di prima applicazione, ove non sia possibile per motivi tecnici, effettuare i sopralluoghi di idoneità, per le domande ritenute sufficientemente complete e documentate, può essere attivata una iscrizione provvisoria all'albo.

In ogni caso l'iscrizione provvisoria non può protrarsi per oltre due anni.

Allo scadere di detto periodo, ove gli organi tecnici delle regioni non abbiano provveduto a rilasciare l'attestazione di idoneità, i boschi iscritti provvisoriamente all'albo saranno cancellati d'ufficio previa comunicazione all'interessato.

Art. 4.

1. L'assessorato all'agricoltura della regione Emilia-Romagna e Toscana individua ogni anno la data limite di presentazione delle denunce di produzione dei boschi iscritti all'albo.

Le denunce di produzione pervenute successivamente a tale data non potranno essere accolte dalle competenti camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e non potrà essere fatto luogo al rilascio delle ricevute di produzione di cui al comma successivo.

2. Le ditte produttrici aventi i propri boschi iscritti all'albo che intendano commercializzare il proprio prodotto con l'indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro» sono tenute a presentare alle camere di commercio competenti la denuncia di produzione dei funghi entro dieci giorni dalla fine della raccolta, e comunque non oltre la data limite fissata dall'assessorato all'agricoltura della regione Emilia-Romagna e della regione Toscana di cui al punto 1 indicando la quantità di funghi prodotti e, nel caso l'abbiano venduta, il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente, nonché il bosco da cui proviene il prodotto. La camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura rilascia al dichiarante ricevuta del quantitativo denunciato.

Art. 5.

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni di cui all'unito disciplinare di produzione è svolta dal Ministero del coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Il suddetto Ministero con proprio provvedimento può incaricare della vigilanza sulla produzione e sul commercio del «Fungo di Borgotaro» un consorzio volontario dei prodotti il quale:

a) comprenda tra i propri soci almeno il 40% degli operatori del settore che rappresentino almeno il 51% della produzione del «Fungo di Borgotaro»;

b) sia retto da uno statuto che consenta senza discriminazioni l'ammissione al consorzio a parità di diritti, di qualsiasi produttore, singolo o associato, e degli industriali del prodotto suddetto;

c) garantisca per la sua costituzione, nonché per i mezzi finanziari di cui dispone, un efficace ed imparziale svolgimento dell'incarico affidato.

La domanda per ottenere l'incarico di vigilanza sulla produzione e sul commercio del «Fungo di Borgotaro», preventivamente pubblicata nel Bollettino delle regioni Emilia-Romagna e Toscana, deve essere avanzata dal legale rappresentante del consorzio al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, gestione della produzione agricola, corredata dalla seguente documentazione atta a comprovare l'esistenza delle condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*:

elenco dei soci corredato da certificati delle competenti camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura attestante l'esistenza dei requisiti di cui alla lettera *a)*;

copie autentiche dell'atto costitutivo dello statuto e del regolamento del consorzio;

relazione sull'organizzazione tecnica ed amministrativa del consorzio, nonché sui mezzi finanziari di cui dispone per l'espletamento dei compiti di vigilanza;

caratteristiche dell'eventuale simbolo identificativo della indicazione geografica protetta che s'intende adottare.

Art. 6.

Al Consorzio è affidato l'incarico di vigilare sul corretto utilizzo della indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro» ed accertare, altresì, che l'eventuale simbolo della indicazione geografica sia apposto in fase di confezionamento del prodotto in maniera conforme a quanto previsto nel disciplinare di produzione.

Il consorzio cui viene affidato l'incarico è sottoposto al controllo del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali. Qualora il suddetto Ministero accerti un insufficiente od irregolare funzionamento con pregiudizio per l'assolvimento dell'incarico, provvede alla revoca dell'incarico medesimo.

Ai funzionari del consorzio incaricati della vigilanza è riconosciuta la qualifica di agente di polizia giudiziaria.

Qualsiasi modificazione dello statuto del consorzio e dello schema del contrassegno devono essere preventivamente approvati dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Roma, 2 dicembre 1993

Il Ministro: DIANA

Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro»

Art. 1.

L'indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro» è riservata ai funghi freschi del genere Boletus di cui al successivo art. 2 che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione «Fungo di Borgotaro» designa i carpofori delle seguenti varietà di Boletus derivate da crescita spontanea nel territorio definito nel successivo art. 3.

A) *Boletus aestivalis* (anche Bolètus reticulàtus Schaffer ex Baudin) chiamato dialettalmente «rosso» o «fungo del caldo»:

cappello: dapprima emisferico, poi convesso - pulvinato; cuticola pubescente secca (viscida con la pioggia screpolata con il secco); colore bruno rosso più o meno scuro, uniforme;

gambo: sodo, prima ventricoso, poi più slanciato cilindrico od ingrossato alla base, dello stesso colore del cappello, ma a toni più chiari, interamente percorso da un reticolo, quasi sempre molto evidente, a maglie biancastre poi più scure;

carne: di consistenza più soffice rispetto ad altri porcini, bianca senza sfumature sotto la cuticola del cappello - odore e sapore molto gradevoli;

habitat: in prevalenza nei castagneti - epoca di produzione: maggio-settembre.

B) *Boletus pinicola* Vittadini (anche B. pinophilus Pilat e Dermek) chiamato dialettalmente «moro»:

cappello: da emisferico a convesso-appianato; cuticola pruinosa biancastra poco aderente e tomentosa prima, glabra e secca poi, colore granata bruno-rossiccio-vinoso;

gambo: massiccio e sodo, tozzo, di colore da bianco ad ocra a bruno rossiccio. reticolo non eccessivamente evidente e solo in prossimità del bulbo:

carne: bianca, immutabile, bruno-vinosa sotto la cuticola del cappello, odore poco rilevante, sapore dolce e delicato;

habitat: la forma estiva - più tozza - è presente da giungo in prevalenza nel castagneto: quella autunnale - più slanciata - cresce di preferenza nel faggeto e sotto l'abete bianco.

C) *Boletus aereus* Bulliard ex Fries, chiamato dialettalmente «magnan»:

cappello: emisferico, poi convesso, infine piano - allargato; cuticola secca e vellutata, colorazioni bronze-ramate, specie negli esemplari adulti;

gambo: sodo, prima ventricoso poi allungato, colore bruno - ocraceo, finemente reticolato, per lo più in vicinanza della sommità;

carne: soda, bianca, immutabile, odore profumato, sapore fungino intenso, ma purissimo;

habitat: in prevalenza nei querceti e nei castagneti, presente da luglio a settembre: è la specie più xerotermofila rispetto alle altre varietà di boletus.

D) *Boletus edulis* Bulliard ex Fries, che dialettalmente prende il nome «*fungo del freddo*», in particolare la «*forma bianca*»:

cappello: prima emisferico, poi convesso appianato: superficie glabra e opaca, un pò vischiosa a tempo umido; cuticola non separabile, con colorazione variabile dal bianco crema al bruno castano e bruno nerastro con tutte le tonalità intermedie.

gambo: sodo, panciuto prima, allungato poi, da colore biancastro al colore nocciola più chiaro alla base, reticolo non sempre presente:

carne: soda, bianca, sfumata della tinta della cuticola, immutabile, odore delicato, sapore tenue;

habitat: nei boschi di faggio, abete e castagno - presente da fine settembre alla prima neve. Rare le forme estive.

Art. 3.

La zona di produzione del «Fungo di Borgotaro» comprende il territorio idoneo dei comuni di Borgotaro ed Albareto in provincia di Parma ed il comune di Pontremoli in provincia di Massa Carrara.

Tale zona è così delimitata: *il confine nord* partendo dal crinale spartiacque del torrente Cogena a quota 1.413 m.s.m. tra l'Emilia-Romagna e la Toscana, la linea di delimitazione prosegue lungo il corso del torrente Cogena fino alla confluenza del fiume Taro - *Sul lato ovest* - risale il corso del fiume Taro fino alla confluenza con il torrente Gotra (suo affluente di destra) indi lo stesso torrente Gotra, quindi il riolo del lago Secco e raggiunge a quota 1.140, il crinale spartiacque tra la Liguria e l'Emilia-Romagna.

Il confine sud, partendo da quota 1.140 a monte del rio del lago Secco segue lo spartiacque tra la regione Emilia-Romagna e la Liguria fino al monte Gottero a quota 1.639 indi ridiscende al passo della Colla, da cui segue il confine spartiacque tra la regione Emilia-Romagna e Toscana fino al passo dei 2 Santi a quota 1.507, prosegue quindi in territorio toscano - seguendo la delimitazione amministrativa tra il comuna di Zeri e quello di Pontremoli fino al raggiungimento del torrente Betigna, indi la mulattiera dei Chiosi fino Case Cervi e al cimitero di Traverde e da questa località alla confluenza del torrente Mogiola nel fiume Magra, in località Mignano.

Il confine est è rappresentato dal corso del torrente Cisavola dalla sua immissione nel fiume Magra in località Molinello fino alla sorgente e da questa raggiunge il passo della Cisa, indi prosegue lungo lo spartiacque tra l'Emilia-Romagna e Toscana e poco a nord del monte Molinatico raggiunge quota 1.143.

Art. 4.

1. Le condizioni ambientali dei boschi destinati alla produzione del «Fungo di Borgotaro» devono essere quelle tradizionali della zona: trattamento a taglio raso con rilascio mediamente di 100 matricine ad ettaro per i boschi governati a ceduo o a ceduo composto di faggio, castagno, essenze quercine e miste; trattamento a taglio saltuario per i castagneti da frutto o da legno governati ad alto fusto; trattamento a tagli succesivi per l'alto fusto di faggio, anche proveniente da conversioni di ceduo, tagli colturali secondo le norme previste dalle prescrizioni di massima e polizia forestale per i boschi di alto fusto di conifere. È pure consentito il trattamento a sterzo per i boschi governati a ceduo di faggio, castagno ed essenze quercine miste al fine di migliorare la produzione fungina ed assicurare migliore protezione del terreno.

2. L'inizio delle operazioni di raccolta deve essere specificatamente autorizzato per un periodo massimo di sessanta giorni, rinnovabile, dagli organi tecnici della regione Emilia-Romagna di concerto con la regione Toscana su proposta dei produttori interessati.

3. Durante le operazioni di raccolta è fatto divieto di:

utilizzare per la raccolta dei carpofori uncini, rastrelli ed altri strumenti in legno, ferro, plastica ecc. che possono ledere e danneggiare il micelio fungino o l'apparato radicale delle piante arboree ed arbustive;

asportare la lettiera formata da foglie, parti di rametto, erba ecc. marcescenti sul letto di caduta, al fine di evitare il danneggiamento del sottostante micelio;

raccogliere carpofori con diametro della cappella inferiore ai 2 cm, semprechè non siano concresciuti con carpofori di dimensioni superiori al limite suddetto;

utilizzare prodotti ottenuti per sintesi chimica al fine di stimolare la produzione o l'accrescimento dei carpofori;

non avvalersi per la raccolta di contenitori di plastica rigidi o a borsa, in quanto non consentano la dispersione eventuale delle spore fungine.

Sono consentite, perché favoriscano la produzione fungina, le seguenti operazioni:

a) ripuliture del sottobosco in particolare da calluna brugo, erica sp, pteris sp, rovi e similari;

b) dispersione dei residui della pulitura di carpofori sul terreno;

c) separazione del carpoforo dal micelio per mezzo di torsione manuale o con strumento tagliente, purché non venga leso il micelio.

Art. 5.

La sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità, di cui al precedente art. 4 è accertata dalla regione Emilia-Romagna di concerto con la regione Toscana.

I boschi idonei alla produzione del «Fungo di Borgotaro» saranno inseriti in apposito albo tenuto, attivato, aggiornato e pubblicato dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Parma, di concerto con la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Massa Carrara per i boschi situati in provincia di Massa Carrara.

Sono idonei alla produzione del «Fungo di Borgotaro» i boschi — allo stato puro o misto — delle seguenti specie:

a) latifoglie: faggio, castagno, cerro ed altre specie quercine, carpino, nocciolo pioppo tremolo;

b) conifere: abete bianco e rosso, pino nero e silvestre, pseudotsuga menziezii governate sia a ceduo, ceduo composto e fustaia sia derivata da evoluzione naturale che da conversione.

Anche le aree arbustive, prative, pascolive intercluse o confinanti con i boschi fino ad una distanza di ml 100 dal bordo dei boschi, si ritengono atte alla produzione del fungo di Borgotaro in quanto correlato allo sviluppo dell'apparato radicale delle piante.

Con decreto del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali sentiti gli Enti e organizzazioni interessati saranno emanate norme per la tenuta e per l'attivazione dell'albo dei boschi e dei raccoglitori abilitati, per la modulistica da adottarsi per le iscrizioni, le denuncie annuali di produzione e le certificazioni conseguenti, ai fini del controllo della produzione riconosciuta e commercializzata annualmente con la indicazione geografica protetta.

Art. 6.

Il «Fungo di Borgotaro» all'atto di immissione al consumo deve presentare, per tutte le varietà, caratteristiche organolettiche specifiche, di cui alla descrizione dell'art. 2 ed in particolare all'olfatto i carpofori devono essere caratterizzati da odore pulito, non piccante e senza inflessioni di fieno, liquerizia, legno fresco. Il fungo fresco deve essere sano, con gambo e cappella sodi sprovvisto di terriccio, foglie ed altri corpi estranei. I carpofori non devono presentare alterazioni infracutanee dovute a larve di ditteri od altri insetti su una superficie superiore al 20%. I carpofori devono presentare superficie liscia, non disidratata ed avere una umidità inferiore al 90% del peso totale oppure un peso specifico compreso tra 0,8 e 1,1 esene da grinzosità dovute a perdita di umidità.

Art. 7.

Per l'immissione al consumo i carpofori devono essere possibilmente separati per varietà e devono essere commercializzati in contenitori di legno, preferibilmente di faggio o castagno, dalle dimensioni di 50 cm di lunghezza e 30 cm di larghezza e con sponde basse (padelle) in modo da essere collocati in un unico strato per facilitare i controlli.

Al contenitore dovrà essere apposta una retina con inserita fasciatura sigillata in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo.

Sui contenitori stessi dovranno essere indicati, in caratteri di stampa delle medesime dimensioni le diciture «Fungo di Borgotaro» e «Indicazione geografica protetta» oltre agli elementi atti ad individuare: nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore, data di raccolta, peso netto all'origine, nonché eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo o non idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura a le caratteristiche del fungo.

Art. 8.

È fatto divieto di usare, con la denominazione di cui all'art. 1, qualsiasi altra denominazione ed aggettivazione aggiuntiva.

Art. 9.

Chiunque produce, pone in vendita, o comunque utilizza per la trasformazione con la denominazione «Fungo di Borgotaro», un prodotto che non risponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, è punito a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale e dell'art. 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

93A7235

DECRETO 2 dicembre 1993.

Riconoscimento dell'indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte».

IL MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il parere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 179 del 1° agosto 1991, relativo alla regolamentazione dell'indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte»;

Considerato che la domanda presentata dai produttori interessati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 616, art. 77, lettera *d)*, è da intendersi conforme anche ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92 in quanto con questo non contrastante;

Tenuto conto che l'art. 17 del predetto regolamento CEE prevede la procedura da applicarsi nell'ambito dei primi sei mesi di entrata in vigore dello stesso regolamento;

Considerato che nell'ambito del termine di sei mesi gli Stati membri possono portare ad esaurimento le procedure di riconoscimento precedentemente attivate;

Considerato che le nocciole prodotte negli agri dei comuni delle province piemontesi compresi nel disciplinare di produzione presentano caratteristiche qualitative particolari e di pregio e che la produzione riveste nella zona notevole importanza socio-economica;

Ravvisata la necessità di accordare protezione ad un prodotto tradizionale della zona avente caratteristiche ben definite ed una connessa notorietà e distinguerlo da altre produzioni similari;

Considerato che, a seguito dell'espletamento della procedura d'informazione prevista dalla CEE ai sensi delle direttive n. 83/189 e n. 88/182, è trascorso il tempo previsto dai servizi CEE senza che siano state avanzate osservazioni preclusive al riconoscimento della I.P.G. «Nocciola del Piemonte»;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la domanda a suo tempo presentata dagli interessati, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 17 del regolamento CEE n. 2081/92 per la registrazione in ambito comunitario;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» ed è approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

Art. 2.

1. I produttori, che intendono porre in commercio il prodotto con l'indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» a partire dalla produzione dell'annata 1994, sono tenuti a presentare agli organi tecnici della regione Piemonte competenti per territorio domanda di iscrizione dei propri noccioleti all'opposto albo pubblico istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dei servizi tecnici della regione Piemonte.

2. Nella denuncia dei noccioleti di cui al punto 1), devono essere indicati gli estremi catastali atti alla individuazione dei noccioleti stessi, della loro superficie, il sesto d'impianto, la forma di allevamento a cespuglio o monocaule e l'anno di impianto.

3. Le domande di iscrizione dei noccioleti all'albo devono essere redatte in quadruplice esemplare e pervenire agli organi tecnici della regione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale;* per gli anni successivi entro il 30 giugno dell'anno a partire dal quale si intende usufruire della indicazione geografica protetta.

Art. 3.

I competenti servizi tecnici della regione Piemonte, esperiti i controlli tecnici, provvedono a trasmettere le denunce ritenute conformi alle rispettive camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio per l'iscrizione all'albo.

In fase di prima applicazione, ove non sia possibile per motivi tecnici, effettuare i sopralluoghi di idoneità, per le domande ritenute sufficientemente complete e documentate, può essere attivata una iscrizione provvisoria all'albo.

In ogni caso l'iscrizione provvisoria non può protrarsi per oltre due anni.

Allo scadere di detto periodo, ove gli organi tecnici della regione interessata non abbiano provveduto a rilasciare l'attestazione di idoneità, i noccioleti iscritti provvisoriamente all'albo saranno cancellati d'ufficio previa comunicazione all'interessato.

Art. 4.

1. L'assessorato all'agricoltura della regione Piemonte individua ogni anno la data limite di presentazione delle denunce di produzione dei noccioleti iscritti all'albo.

Le denunce di produzione pervenute successivamente a tale data non potranno essere accolte dalle competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e non potrà essere fatto luogo al rilascio delle ricevute di produzione di cui al comma successivo.

2. Le ditte produttrici aventi i propri noccioleti iscritti all'albo che intendano commercializzare il proprio prodotto con l'indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» sono tenute a presentare alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente la denuncia di produzione delle nocciole entro dieci giorni dalla fine della raccolta, e comunque non oltre la data limite fissata dall'assessorato all'agricoltura della regione Piemonte di cui al punto 1) indicando la quantità di nocciole prodotte e, nel caso l'abbiano venduta, il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente, nonché il noccioleto da cui proviene il prodotto. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rilascia al dichiarante ricevuta del quantitativo denunciato.

Art. 5.

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni di cui all'unito disciplinare di produzione è svolta dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Il suddetto Ministero con proprio provvedimento può avvalersi, ai fini della vigilanza sulla produzione e sul commercio del «Nocciola del Piemonte», di un Consorzio volontario dei produttori il quale:

a) comprenda tra i propri soci almeno il 40% dei produttori che rappresentino almeno il 51% della produzione del «Nocciola del Piemonte»;

b) sia retto da uno statuto che consenta, senza discriminazioni, l'ammissione al Consorzio, a parità di diritti, di qualsiasi produttore, singolo o associato, e degli industriali del prodotto suddetto;

c) garantisca per la sua costituzione, nonché per i mezzi finanziari di cui dispone, un efficace ed imparziale svolgimento dell'incarico affidato.

La domanda per ottenere l'incarico di vigilanza sulla produzione e sul commercio della «Nocciola del Piemonte», preventivamente pubblicata nel Bollettino della regione Piemonte, deve essere avanzata dal legale rappresentante del Consorzio al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, gestione della produzione agricola, corredata dalla seguente documentazione atta a comprovare l'esistenza delle condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*:

elenco dei sòci corredato da certificati della competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, attestante l'esistenza dei requisiti di cui alla lettera *a)*;

copie autentiche dell'atto costitutivo dello statuto e del regolamento del Consorzio;

relazione sull'organizzazione tecnica ed amministrativa del Consorzio, nonché sui mezzi finanziari di cui dispone per l'espletamento dei compiti di vigilanza;

caratteristiche dell'eventuale simbolo identificativo della indicazione geografica protetta che s'intende adottare.

Art. 6.

Al Consorzio è affidato l'incarico di vigilare sul corretto utilizzo della indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte», ed accertare, altresì, che l'eventuale simbolo della indicazione geografica sia apposto in fase di confezionamento del prodotto solo in conformità a quanto previsto nel disciplinare di produzione.

Il Consozio cui viene affidato l'incarico è sottoposto al controllo del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali. Qualora il suddetto Ministero accerti un insufficiente od irregolare funzionamento con pregiudizio per l'assolvimento dell'incarico, provvede alla revoca dell'incarico medesimo.

Ai funzionari del Consorzio incaricati della vigilanza è riconosciuta la qualifica di agente di polizia giudiziaria.

Qualsiasi modificazione dello statuto del Consorzio e dello schema del contrassegno devono essere preventivamente approvati dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Roma, 2 dicembre 1993

Il Ministro: DIANA

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «NOCCIOLA PIEMONTE»

Art. 1.

L'indicazione geografica protetta «Nocciola Piemonte» è riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione «Nocciola Piemonte» designa il frutto della cultivar di nocciolo «Tonda Gentile delle Langhe», coltivata nel territorio idoneo della regione Piemonte, definito nel successivo art. 3.

Art. 3.

La zona di produzione della «Nocciola Piemonte» comprende il territorio della regione Piemonte atto alla coltivazione della nocciola ed è così determinato:

Provincia di Alessandria - intero territorio dei seguenti comuni:

Acqui Terme, Albera Ligure, Alessandria, Alfiano Natta, Alice Bel Colle, Altavilla Monferrato, Arquata Scrivia, Avolasca, Basaluzzo, Belforte Monferrato, Bergamasco, Berzano di Tortona, Bistagno, Borghetto di Borbera, Borgoratto Alessandrino, Bosco Marengo, Bosio, Brignano Frascata, Cabella Ligure, Camagna, Camino, Cantalupo Ligure, Capriata d'Orba, Carbonara Scrivia, Carentino, Carezzano, Carpeneto, Carrega Ligure, Carrosio, Cartosio, Casal Cermelli, Casaleggio Boiro, Casale Monferrato, Casasco, Cassano Spinola, Cassine, Cassinelle, Castellania, Castellazzo Bormida, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Bormida, Castelspina, Cavatore, Cellamonte, Cereseto Monferrato, Cerreto Grue, Cerrina, Conzano, Costa Vescovato, Cremolino, Cuccaro Monferrato, Denice, Dernice, Fabbrica Curone, Felizzano, Fraconalto, Francavilla Bisio, Frascaro, Frassinello Monferrato, Fresonara, Frugarolo, Fubine, Gabiano, Gamalero, Garbagna, Gavazzana, Gavi, Gremiasco, Grognardo, Grondona, Lerma, Lu, Malvicino, Masio, Melazzo, Merana, Mirabello Monferrato, Molare, Mombello Monferrato, Momperone, Moncestino, Mongiardino Ligure, Monleale, Montacuto, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montechiaro d'Acqui, Montegioco, Montemarzino, Morbello, Mornese, Morsasco, Murisengo, Novi Ligure, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Orsara Bormida, Ottiglio, Ovada, Oviglio, Ozzano Monferrato, Paderna, Pareto, Parodi Ligure, Pasturana, Pecetto di Valenza, Pontestura, Ponti, Ponzano Monferrato, Ponzone, Pozzol Groppo, Pozzolo Formigaro, Prasco, Predosa, Quargnento, Quattordio, Ricaldone, Rivalta Bormida, Roccaforte Ligure, Rocca Grimalda, Rocchetta Ligure, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Cristoforo, San Giorgio Monferrato, San Salvatore Monferrato, San Sebastiano Curone, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Serralunga di Crea, Serravalle Scrivia, Sezzadio, Silvano d'Orba, Solero, Solonghello, Spigno Monferrato, Spineto Scrivia, Stazzano, Strevi, Tagliolo Monferrato, Tassarolo, Terruggia, Terzo, Tortona, Treville, Trisobbio, Valenza, Vignale Monferrato, Vignole Borbera, Villadeati, Villalvenia, Villamiroglio, Villaromagnano, Visone, Volpedo, Volpeglino, Voltaggio.

Provincia di Asti - intero territorio dei seguenti comuni:

Agliano, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri, Belveglio, Berzano di San Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d'Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole delle Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castell'Alfero, Castellero, Castelletto Molina, Castello di Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castel Rocchero, Cellarengo, Celle Enomondo, Cerreto d'Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Colcavagno, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d'Asti, Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio, Moransengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino d'Asti, Piovà Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scandeluzza, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale d'Asti, Viarigi, Vigliano, Villafranca d'Asti, Villanova d'Asti, Villa San Secondo, Vinchio.

Provincia di Cuneo - intero territorio dei seguenti comuni:

Aisone, Alba, Albaretto della Torre, Alto, Arguello, Bagnasco, Bagnolo Piemonte, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barge, Barolo, Bastia Mondovì, Battifollo, Beinette, Belvedere Langhe, Bene Vagienna, Benevello, Bergolo, Bernezzo, Bonvicino, Borgomale, Borgo San Dalmazzo, Bosia, Bossolasco, Boves, Bra, Briaglia, Brondello, Brossasco, Busca, Camerana, Camo, Canale, Caprauna, Caraglio, Caramagna Piemonte, Cardè, Carrù, Catignano, Casalgrasso, Castagnito, Castellar, Castelletto Uzzone, Castellinaldo, Castellino Tanaro, Castelnuovo di Ceva, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cavallermaggiore, Ceresole d'Alba, Cerreto Langhe, Cervasca, Cervere, Ceva, Cherasco, Chiusa di Pesio, Ciglie, Cissone, Clavesana, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Costigliole Saluzzo, Cravanzana, Cuneo, Demonte, Diano d'Alba, Dogliani, Dronero, Envie, Farigliano, Faule, Feisoglio, Fossano, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Frassino, Gaiola, Gambasca, Garessio, Gorzegno, Gottasecca, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Igliano, Isasca, La Morra, Lequio Berria, Lequio Tanaro, Lesegno, Levice, Lisio, Magliano Alfieri, Magliano Alpi, Mango, Manta, Marene, Margarita, Marsaglia, Martiniana Po, Melle, Moiola, Mombarcaro, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Monchiero, Mondovì, Monesiglio, Monforte d'Alba, Montà, Montaldo di Mondovì, Montaldo Roero, Montanera, Montelupo Albese, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Monteu Roero, Montezemolo, Monticello d'Alba, Morozzo, Murazzano, Narzole, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Niella Tanaro, Novello, Nucetto, Ormea, Paesana, Pagno, Pamparato, Paroldo, Perletto, Perlo, Peveragno, Pezzolo Valle Uzzone, Pianfei, Piasco, Piobesi d'Alba, Piozzo, Pocapaglia, Polonghera, Priero, Priocca, Priola, Prunetto, Racconigi, Revello, Rifreddo, Rittana, Roaschia, Roascio, Robilante, Roburent, Roccabruna, Rocca Cigliè, Rocca de' Baldi, Roccaforte Mondovì, Roccasparvera, Roccavione, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, Rossana, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, Salmour, Saluzzo, San Benedetto Belbo, San Damiano Macra, Sanfrè, Sanfront, San Michele Mondovì, Sant'Albano Stura, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Scagnello, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Torre Bormida, Torre Mondovì, Torresina, Treiso, Trezzo Tinella, Trinità, Valdieri, Valgrana, Valloriate, Valmala, Venasca, Verduno, Verzuolo, Vezza d'Alba, Vicoforte, Vignolo, Villanova Mondovì, Villar San Costanzo, Viola.

Provincia di Novara - intero territorio dei seguenti comuni:

Agrate Conturbia, Ameno, Arona, Bellinzago Novarese, Boca, Bogogno, Bolzano Novarese, Borgomanero, Borgo Ticino, Briga Novarese, Cameri, Castelletto Sopra Ticino, Cavallirio, Colazza, Comignago, Cureggio, Divignano, Dormelletto, Fontaneto d'Agogna, Galliate, Gattico, Ghemme, Gozzano, Grignasco, Invorio, Lesa, Maggiora, Marano Ticino, Massino Visconti, Meina, Mezzomerico, Nebbiuno, Oleggio, Oleggio Castello, Paruzzaro, Pisano, Pogno, Pombia, Prato Sesia, Romagnano Sesia, San Maurizio d'Opaglio, Sizzano, Soriso, Varallo Pombia, Veruno.

Provincia di Torino - intero territorio dei seguenti comuni:

Agliè, Albiano d'Ivrea, Alice Superiore, Almese, Alpignano, Andezeno, Arignano, Avigliana, Azeglio, Bairo, Balangero, Baldissero Canavese, Baldissero Torinese, Banchette, Barbania, Barone Canavese, Bibiana, Bollengo, Borgiallo, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Borgone di Susa, Bosconero, Bricherasio, Brozolo, Bruino, Brusasco, Bruzolo, Buriasco, Burolo, Busano, Bussoleno, Buttigliera Alta, Cafasse, Cambiano, Campiglione Fenile, Candia Canavese, Caníschio, Cantalupa, Caprie, Caravino, Carmagnola, Casalborgone, Caselette, Castagneto Po, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Cavour, Chianocco, Chiaverano, Chieri, Chiesanuova, Chiomonte, Chiusa San Michele, Ciconio, Cintano, Cinzano, Coassolo Torinese, Coazze, Colleretto Castelnuovo, Colleretto Giacosa, Condove, Corio, Cossano Canavese, Cuceglio, Cumiana, Cuorgnè, Exilles, Favria, Feletto, Fiano, Fiorano Canavese, Forno Canavese, Front, Frossasco, Garzigliana, Gassino Torinese, Germagnano, Giaveno, Givoletto, Gravere, Grosso, Inverso Pinasca, Isolabella, Issiglio, Ivrea, La Cassa, Lanzo Torinese, Lauriano, Lessolo, Levone, Loranzè, Lugnacco, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Lusiglié, Macello, Maglione, Marentino, Mathi, Mattie, Mazzè, Meana di Susa, Mercenasco, Moncalieri, Montaldo Torinese, Montalenghe, Montalto Dora, Monteu da Po, Moriondo Torinese, Nole, Nomaglio, Oglianico, Orio Canavese, Osasco, Ozegna, Palazzo Canavese, Parella, Pavarolo, Pavone Canavese, Pecco, Pecetto Torinese, Perosa Argentina, Perosa Canavese, Pertusio, Pinasca, Pinerolo, Pino Torinese, Piossasco, Piverone, Poirino, Porte, Pralormo, Prarostino, Prascorsano Pratiglione, Quagliuzzo, Rivalba, Riva Presso Chieri, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarosso, Rocca Canavese, Roletto, Romano Canavese, Rosta, Rubiana, Rueglio, Salassa, Salerano Canavese, Samone, San Benigno Canavese, San Colombano Belmonte, San Didero, Sangano, San Germano Chisone, San Giorgio Canavese, San Giorgio di Susa, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, San Mauro Torinese, San Pietro Val di Lemina, San Ponso, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, San Secondo di Pinerolo, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Santena, Scarmagno, Sciolze, Settimo Rottaro, Settimo Vittone, Strambinello, Strambino, Susa, Torino, Torre Canavese, Trana, Trofarello, Vaie, Val della Torre, Valgioie, Vallo Torinese, Valperga, Varisella, Vauda Canavese, Verrua Savoia, Vestignè, Vialfrè, Vidracco, Villanova Canavese, Villarbasse, Villar Dora, Villar Focchiardo, Villar Perosa, Villastellone, Vistrorio, Volpiano.

Provincia di Vercelli - intero territorio dei seguenti comuni:

Alice Castello, Biella, Bioglio, Borgosesia, Borriana, Brusnengo, Camburzano, Candelo, Casapinta, Castelletto, Cervo, Cavaglia, Cellio, Cerreto Castello, Cerrione, Cossato, Crosa, Curino, Gaglianico, Gattinara, Ghislarengo, Lenta, Lessona, Lozzolo, Magnano, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Moncrivello, Mongrando, Mosso Santa Maria, Mottalciata, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Roasio, Ronco Biellese, Roppolo, Sala Biellese, Sandigliano, Serravalle Sesia, Soprana, Sostegno, Strona, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Valdengo, Valduggia, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle San Nicolao, Vigliano Biellese, Villa del Bosco, Viverone, Zimone, Zubiena, Zumaglia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali di coltura dei noccioleti destinati alla produzione di «Nocciola Piemonte» devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque atte a conferire, al prodotto che ne deriva, le specifiche caratteristiche di qualità. I sesti di impianto e le forme di allevamento devono essere quelli in uso generalizzato e riconducibili alla coltivazione a «cespuglio» ed, eccezionalmente, «monocaule», con una densità per Ha variabile tra 250 e 400 piante. Le cure colturali ed i sistemi di potatura e di raccolta devono essere quelli generalmente usati e, in special modo per i nuovi impianti, devono essere atti a non modificare le caratteristiche dei frutti.

La produzione unitaria massima consentita di «Nocciola Piemonte» è fissata in 35 q/Ha di coltura specializzata; nell'ambito di questo limite la regione Piemonte, tenuto conto dell'andamento stagionale e delle condizioni ambientali di coltivazione, fissa annualmente entro il 15 agosto, in via indicativa, la produzione media unitaria della «Nocciola Piemonte» e la data di inizio della raccolta, dopo aver sentito il parere delle organizzazioni professionali e degli enti ed istituti interessati.

La eventuale conservazione della «Nocciola Piemonte», al fine di dilazionarne la commercializzazione, deve essere effettuata secondo i metodi tradizionali.

Art. 5.

La sussistenza delle condizioni tecniche d'idoneità di cui al precedente art. 4 è accertata dalla regione Piemonte.

I noccioleti idonei alla produzione della «Nocciola Piemonte» saranno inseriti in un apposito albo tenuto, attivato, aggiornato e pubblicato dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio. Copia di tale albo deve essere depositata presso tutti i comuni compresi nel territorio di produzione.

Il Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali in merito all'attivazione del suddetto albo ed alla modulistica da adottarsi per le iscrizioni, le denunce annuali di produzione e le certificazioni conseguenti, emanerà, per un corretto ed opportuno controllo della produzione riconosciuta e commercializzata annualmente con la indicazione geografica, apposita normativa.

Art. 6.

La «Nocciola Piemonte» deve rispondere alle seguenti caratteristiche merceologiche:

forma della nocula: sub-sferoidale o parzialmente sub-sferoidale-trilobata;

dimensioni: non molto uniformi, con calibri prevalenti da 17 a 21 mm;

guscio: di medio spessore, di color nocciola mediamente intenso, di scarsa lucentezza, con tomentosità diffuse all'apice e striature numerose, ma poco evidenti;

seme: di forma variabile (sub-sferoidale, tetraedrica e talvolta ovoidale); colore più scuro del guscio; per lo più ricoperto da fibre, con superficie corrugata e solcature più o meno evidenti; dimensioni più disformi rispetto alla nocciola in guscio; perisperma di medio spessore ma di eccellente distaccabilità alla tostatura; tessitura compatta e croccante; sapori ed aromi finissimi e persistenti; resa alla sgusciatura variabile, ma comunque compresa tra 40% e 50%.

Art. 7.

La commercializzazione della «Nocciola Piemonte» deve avvenire secondo le seguenti modalità:

a) per prodotto in guscio: in sacchi di tessuto idoneo;

b) per prodotto sgusciato: in sacchi di carta o di tessuto idoneo, od in scatole di cartone.

In tutti i casi i contenitori in cui avviene la commercializzazione dovranno essere sigillati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo.

Sui contenitori stessi dovranno essere indicate, in caratteri di stampa delle medesime dimensioni, le diciture: «NOCCIOLA PIEMONTE» e «INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA», oltre agli estremi atti ad individuare:

nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore;

annata di produzione delle nocciole contenute;

peso lordo all'origine.

A richiesta dei produttori interessati può essere autorizzato un simbolo grafico relativo all'immagine artistica, eventualmente compresa la base colorimetrica, del logo figurativo o logotipo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con l'indicazione geografica.

Dovrà figurare inoltre la dizione «PRODOTTO IN ITALIA», per le partite destinate all'esportazione.

Art. 8.

È fatto divieto di usare, con la denominazione di cui all'art. 1, qualsiasi altra denominazione ed aggettivazione aggiuntiva, fatta salva la menzione varietale «Tonda Gentile delle Langhe».

Art. 9.

Chiunque produce, pone in vendita, o comunque utilizza per la trasformazione, con la denominazione «Nocciola Piemonte», un prodotto che non risponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, è punito a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale e dell'art. 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

93A7236

DECRETO 4 dicembre 1993.

Autorizzazione per l'acidificazione dei prodotti vitivinicoli nella campagna vitivinicola 1993-94.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 21 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionali gli Stati membri possono autorizzare l'acidificazione dei prodotti vitivinicoli nelle zone viticole CIb;

Visto, in particolare, il paragrafo 3 del precitato art. 21 il quale prevede che l'acidificazione e l'arricchimento, salvo deroghe da decidersi caso per caso, sono operazioni che si escludono a vicenda;

Tenuto conto che il dipartimento all'agricoltura e alimentazione della provincia autonoma di Trento e l'assessorato all'agricoltura della provincia autonoma di Bolzano hanno segnalato che nei propri territori si sono verificate condizioni climatiche tali da rendere necessario, nella corrente campagna vitivinicola, acidificare il mosto di uve parzialmente fermentato, il vino nuovo ancora in fermentazione ed il vino;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 1993-94 è consentito acidificare i prodotti citati in premessa ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle province autonome di Trento e Bolzano.

2. Le operazioni di acidificazione debbono essere effettuate secondo le modalità ed entro i limiti massimi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale.

3. Ai sensi dell'art. 21, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 822/87 l'acidificazione e l'arricchimento sono operazioni che si escludono a vicenda.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 4 dicembre 1993

Il Ministro: DIANA

93A7237

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 18 ottobre 1993.

Nomina degli esperti del comitato consultivo previsto dall'art. 5 della legge 27 febbraio 1992, n. 222, concernente le norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE IMPORTAZIONI E DELLE ESPORTAZIONI

Visti gli articoli 5, comma 6, e 16 della legge 27 febbraio 1992, n. 222, concernente le norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia;

Viste le designazioni di esperti effettuate per esigenze particolari dal presidente del comitato consultivo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 1993 in data 18 ottobre 1993;

Sentito il parere espresso dagli altri membri del comitato consultivo;

Considerata la necessità di procedere alla nomina degli esperti nel comitato consultivo:

Decreta:

Art. 1.

Il comitato consultivo previsto dall'art. 5 della legge 27 febbraio 1992, n. 222, si avvale, fino al 31 ottobre 1993, della consulenza tecnica dei seguenti esperti:

ing. Alfonso Spatola;

ing. Giulio De Martino;

ing. R. Venchiarutti;

ing. Angelo Bellini.

Il presente atto viene inviato, per la pubblicazione, alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 1993

Il direttore generale: MARTUSCELLI

93A7250

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DELIBERAZIONE 29 luglio 1993.

Ammissione di progetti di ricerca agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto l'art. 15, terzo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Visto l'art. 11, comma 2, della legge 28 agosto 1989, n. 305;

Visti i decreti del Ministro del tesoro 8 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1988 e del Ministro della ricerca scientifica e tecnologica 24 gennaio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 1989;

Viste le delibere CIPI emanate in data 25 gennaio 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 67 dell'8 marzo 1979), 11 giugno 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 luglio 1979), 22 dicembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 5 febbraio 1983) e 8 agosto 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 20 ottobre 1984);

Vista la delibera CIPI emanata in data 27 ottobre 1988, n. 502 (*Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 21 novembre 1988);

Visto il regolamento del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7 della legge n. 46/1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 25 maggio 1983 e la successiva modifica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1990;

Viste le relazioni e le delibere trasmesse dall'I.M.I., relative ai progetti di ricerca presentati dalle aziende, nonché le proposte del comitato tecnico-scientifico, formulate nelle riunioni del 6 e 20 luglio 1993;

Ritenuto di ammettere al finanziamento i progetti considerati nella presente delibera;

Considerato che l'art. 2, punti 7 e 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 500 (legge finanziaria 1993) prevede la possibilità di assumere impegni a carico di esercizi futuri;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 7 aprile 1993 con il quale è stata disposta la ripartizione degli stanziamenti destinati al Fondo speciale ricerca applicata dalla legge 23 dicembre 1992, n. 500 (legge finanziaria 1993) e dei rientri di gestione dell'anno 1992 in corso di registrazione alla Corte dei conti;

Vista la convenzione tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'Istituto mobiliare italiano;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55;

Delibera:

Art. 1.

1. I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuno indicate:

1) ALBERTO CONSANI S.P.A. - Borgo a Mozzano (Lucca) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Sistema flessibile ad elevato grado di automazione per la lavorazione di prodotti derivanti dal tissue» (prat. 55412).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 3.405 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi pari a lire milioni 8.514.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 15 maggio 1991.

Condizioni particolari:
fidejussione bancaria;
apporto dei soci per lire 2 miliardi nella forma di prestito obbligazionario convertibile da postergare al credito dell'I.M.I.

2) BALANCE SYSTEMS S.R.L. - Milano (classificata piccola impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Sistemi di equilibratura e di controllo della qualità» (prat. 56062).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 2.406 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi pari a lire milioni 4.813.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° marzo 1992.

Condizioni particolari: fidejussione bancaria.

3) CERAMICHE REFIN S.P.A. - Casalgrande (Reggio Emilia) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Studio e realizzazione di un prodotto ceramico per pavimenti ad elevata durabilità e qualità» (prat. 55866).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 2.139 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 55% dei costi ammessi pari a lire milioni 3.890.

Durata: sette anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in quattordici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1992.

Condizioni particolari: fidejussione bancaria.

4) COMMERCIAL SUB SERVICES S.A.S. di Loreti Mauro e C. Civitavecchia (Roma) (classificata piccola impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Trattamento automatico delle superfici di condotte e/o gallerie subacquee» (pratica 55843).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 1.844 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi pari a lire milioni 2.838.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni e sei mesi.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° ottobre 1991.

Condizioni particolari:
fidejussione bancaria;
a) aumento mediante apporto di mezzi freschi del capitale sociale da lire 40 milioni a lire 350 milioni, da effettuare prima della stipula;
b) impegno a non effettuare distribuzioni a qualsiasi titolo a valere sul patrimonio netto al 31 dicembre 1992.

5) CROCCO S.P.A. - Cornedo Vicentino (Vicenza) (classificata grande impresa CEE).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Film plastici multistrato per imballaggio» (prat. 53907).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 4.162 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 55% dei costi ammessi pari a lire milioni 7.568.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 3 maggio 1990.

Condizioni particolari: fidejussione bancaria.

6) DOMPÉ FARMACEUTICI S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Nuovi farmaci attivi sul metabolismo osseo» (prat. 56209).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 12.482 milioni di lire nella forma di credito agevolato di cui 3.921 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 55% dei costi ammessi, pari a lire milioni 7.130 da imputare alla quota Nord e 8.561 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi, pari a lire milioni 13.171 da imputare alla quota Sud.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potra superare i sei anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1992.

Condizioni particolari:
fidejussione bancaria;
impegno a non cedere il controllo della «Dompé S.p.a.» - L'Aquila.

7) EDUE ITALIA S.P.A. - Modena (classificata grande impresa CEE).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Stampanti ad impatto ed ink-jet» (prat. 55410).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 1.157 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 55% dei costi ammessi pari a lire milioni 2.104.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 3 maggio 1991.

Condizioni particolari:
fidejussione bancaria;
a) aumento mediante apporto di mezzi freschi del capitale sociale da lire 500 milioni a lire 900 milioni, da effettuare prima della stipula;
b) impegno a non effettuare distribuzioni a qualsiasi titolo a valere sul patrimonio netto al 31 dicembre 1992 e sugli utili degli esercizi 1993 e 1994.

8) ING. ENEA MATTEI S.P.A. - Milano (classificata grande impresa CEE).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Compressori rotativi a palette per impianti frigoriferi» (prat. 55405).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 2.114 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 55% dei costi ammessi pari a lire milioni 3.844.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni e sei mesi.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 15 maggio 1991.

Condizioni particolari: fidejussione bancaria.

9) IRCA - INDUSTRIA RESISTENZE CORAZZATE E AFFINI S.P.A. - S. Vendemiano (Viterbo) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Elementi scaldanti a film spesso» (prat. 52813).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 2.929 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 55% dei costi ammessi pari a lire milioni 5.326.

Durata: sette anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni e sei mesi.

Ammortamento: in quattordici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 24 maggio 1989.

10) MATAR S.R.L. - Bovezzo (Brescia) (classificata piccola impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Valvola integrata con riduttore e tenuta minima di pressione» (prat. 55308).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 1.290 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi pari a lire milioni 1.985.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° maggio 1991.

Condizioni particolari:
fidejussione bancaria;
a) aumento del capitale sociale da lire 20 milioni a lire 320 milioni con apporto di mezzi freschi, da effettuare prima della stipula;
b) impegno a non effettuare distribuzioni a qualsiasi titolo a valere sul patrimonio netto al 31 dicembre 1992 e sugli utili degli esercizi 1992, 1993 e 1994.

11) O.R.U. - OFFICINE RIUNITE UDINE S.P.A. - Campoformido (Udine) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Supercompattazione multifase termica» (prat. 54522).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 2.435 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi pari a lire milioni 6.088.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1991.

Condizioni particolari:

fidejussione del sig. Luigi Zaccaron;

impegno a non effettuare distribuzioni a qualsiasi titolo a valere sul patrimonio netto al 31 dicembre 1991 e sugli utili degli esercizi 1991, 1992 e 1993.

12) RIAL VACUUM S.P.A. - Parma (classificata piccola impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Nuovo spettrometro di massa» (prat. 54257).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 2.392 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi pari a lire milioni 3.680.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni e sei mesi.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° settembre 1990.

Condizioni particolari: fidejussione bancaria.

13) SYSCAT S.R.L. - Milano (classificata piccola impresa).

Luogo della ricerca: Nord

Oggetto della ricerca: «Sviluppi avanzati nel settore della trasmissione dati» (prat. 55564).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 1.674 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi pari a lire milioni 3.349.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° luglio 1991.

Condizioni particolari:

fidejussione bancaria;

a) aumento mediante apporto di mezzi freschi del capitale sociale della società «Syscat» da lire 40 milioni a lire 840 milioni, da effettuare prima della stipula;

b) aumento mediante apporto di mezzi freschi del capitale sociale della società «Sysnet» da lire 300 milioni a lire 700 milioni da effettuare prima della stipula;

c) impegno a non effettuare distribuzioni a qualsiasi titolo a valere sul patrimonio netto di entrambe le società al 31 dicembre 1992 e sugli utili degli esercizi 1992, 1993 e 1994.

14) TECHNISUB S.P.A. - Genova (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Materiali termoplastici per attrezzature subacquee» (prat. 55541).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 2.112 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi pari a lire milioni 5.280.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i tre anni e nove mesi.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° luglio 1991.

Condizioni particolari: lettera di patronage dell'«Aqua-Lung International S.A.» - Carros Cedex (F).

15) TOFREN MACCHINE S.P.A. - Solto Collina (Bergamo) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Applicazioni delle vibrazioni nel taglio dei materiali lapidei» (prat. 55567).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 1.384 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi pari a lire milioni 3.462.

Durata: sei anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i tre anni e sei mesi.

Ammortamento: in dodici rate semestrali costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 20 giugno 1991.

Condizioni particolari:
fidejussione bancaria;
apporto di mezzi freschi da parte dei soci per lire 2.000 milioni sotto forma di sovvenzione in conto capitale da postergare al credito dell'I.M.I.

16) TRATTAMENTI TERMICI FERIOLI E GIANOTTI S.P.A. - Torino (classificata piccola impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Carbonitrurazione ionica su prodotti sinterizzati» (prat. 55759).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 801 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi pari a lire milioni 1.233.

Durata: sei anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i tre anni e sei mesi.

Ammortamento: in dodici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 2 gennaio 1992.

Condizioni particolari:
fidejussione bancaria;
a) verifica dell'avvenuto aumento per contanti del capitale sociale da lire 2.000 milioni a lire 6.300 milioni;
b) impegno a non effettuare distribuzioni a qualsiasi titolo a valere sul patrimonio netto al 31 dicembre 1992 e sugli utili degli esercizi 1992, 1993 e 1994.

17) V.D.S. - VIDEO DISPLAY SYSTEMS S.P.A. - Firenze, (classificata piccola impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Sistema di elaborazione ad elevato parallelismo» (prat. 56033).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 3.218 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi pari a lire milioni 4.951.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° dicembre 1991.

Condizioni particolari: fidejussione bancaria.

2. La spesa derivante dalla concessione degli interventi, di cui alla legge n. 1089/68 e successive modifiche ed integrazioni, disposti dal comma 1, determinata in lire 47.944 milioni viene finanziata ai sensi dell'art. 7.

Art. 2.

1. I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuno indicate:

1) ALCATEL ITALIA S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Sistema in ponte radio per reti dorsali sincrone a media-grande capacità e frequenza di lavoro sotto i 12 GHz».

Forma di finanziamento: contributo in conto interessi ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, (prat. 56202/56201).

Contributo in conto interessi: da determinare, a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento fissato alla data di stipulazione del contratto, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, su finanziamento I.M.I. di lire milioni 9.080 corrispondente al 70% dei costi ammessi pari a lire milioni 12.972.

Durata del finanziamento I.M.I.: dieci anni di cui quattro anni di preammortamento.

Data di inizio e durata della ricerca: 6 gennaio 1992, quattro anni e sei mesi.

Garanzie: finanziamento con fondi I.M.I.: come ritenute idonee dall'I.M.I.

2) ITALTEL - SOCIETÀ ITALIANA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Sistemi numerici di telecomunicazioni singole - Sintesi».

Forma di finanziamento: contributo in conto interessi ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346 (prat. 55737/55736).

Contributo in conto interessi: da determinare, a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento fissato alla data di stipulazione del contratto, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, su finanziamento I.M.I. di lire milioni 13.813 corrispondente al 70% dei costi ammessi pari a lire milioni 19.734.

Durata del finanziamento I.M.I.: sette anni di cui quattro anni di preammortamento.

Data di inizio e durata della ricerca: 1° luglio 1991, cinque anni e sei mesi;

Garanzie: finanziamento con fondi I.M.I.: come ritenute idonee dall'I.M.I.

3) VARIAN S.P.A. - Leini (Torino) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Sistema integrato per alto vuoto».

Forma di finanziamento: contributo in conto interessi ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, (prat. 56235/56234).

Contributo in conto interessi: da determinare, a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento fissato alla data di stipulazione del contratto, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, su finanziamento I.M.I. di lire milioni 8.012 corrispondente al 70% dei costi ammessi pari a lire milioni 11.446.

Durata del finanziamento I.M.I.: dieci anni di cui quattro anni di preammortamento.

Data di inizio e durata della ricerca: 1° gennaio 1992, cinque anni.

Garanzie: finanziamento con fondi I.M.I.: come ritenute idonee dall'I.M.I.

2. La spesa derivante dalla concessione dei finanziamenti disposti dal comma 1, da porre a carico della legge n. 346/1988 sarà determinata ai sensi dell'art. 6.

Art. 3.

1. I seguenti progetti di formazione professionale sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuno indicate:

1) FORGITAL SPEZZAPRIA S.R.L. - Velo d'Astico (Vicenza) (classificata grande impresa).

Quota di imputazione: Nord.

Oggetto del progetto: «Formazione di tecnici per lo sviluppo di prodotti innovativi in lega di alluminio» (prat. 55751).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 356 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi pari a lire milioni 548.

Durata del progetto: un anno e sei mesi con inizio dal 15 marzo 1993.

Condizioni particolari: fidejussione bancaria, per un importo pari al doppio dell'anticipo.

2) S.P.A. SOCIETÀ PRODOTTI ANTIBIOTICI S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Quota di imputazione: Nord.

Oggetto del progetto: «Formazione di ricercatori e tecnici per il settore farmaceutico, specialisti nell'indagine e nello sviluppo di nuovi antibiotici» (prat. 53705).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 331 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi pari a lire milioni 510.

Durata del progetto: due anni e sei mesi con inizio dal 1° gennaio 1993.

Condizioni particolari: fidejussione bancaria, per un importo pari al doppio dell'anticipo.

3) TECNOMARE - SOCIETÀ PER LO SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE MARINE S.P.A. - Venezia (classificata grande impresa).

Quota di imputazione: Nord.

Oggetto del progetto: «Formazione di ricercatori e tecnici di ricerca nel settore dei sistemi esperti» (prat. 53421).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 586 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi pari a lire milioni 902.

Durata del progetto: due anni con inizio dal 1° novembre 1992.

Condizioni particolari: fidejussione bancaria, per un importo pari al doppio dell'anticipo.

2. Alla spesa disposta dal comma 1, da riferire agli interventi di cui alla legge n. 1089/68, e successive modifiche ed integrazioni, determinata in lire milioni 1.273 si provvede ai sensi dell'art. 7.

Art. 4.

Le operazioni di seguito indicate sono così modificate:

1) DOMPÈ FARMACEUTICI S.P.A. - Milano.

«Nuovi antiallergici» (prat. 46983).

Delibera Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: 25 luglio 1986 - Modifica durata:

durata ricerca: sette anni e sei mesi (1° marzo 1986-31 agosto 1993);

ammortamento: in tredici rate semestrali (1° luglio 1994-1° luglio 2000).

2) DATAMAT - INGEGNERIA DEI SISTEMI S.P.A. - Roma.

«FISAC - Fabbrica di ingegneria del software assistita a calcolatore» (prat. 48551).

Delibera Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: 17 luglio 1987;

«SCMC - Sistema centralizzato per il Management ed il controllo di impianti» (prat. 54272).

Delibera Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: 22 aprile 1992:

«SIGAD - Sistema per la gestione avanzata dei documenti» (prat. 54273).

Delibera Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: 22 aprile 1992.

Modifica titolarità:

Titolarità: in capo alla incorporante nuova «Datamat - Ingegneria dei Sistemi S.p.a. - Roma (già denominata Datafin S.p.a.).

3) ITALTEL TELEMATICA S.P.A. - Santa Maria Capua Vetere (Caserta)

Pratica su legge n. 346/88 numero: 54890.

Delibera Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: 8 aprile 1993.

Modifica titolarità:

Titolarità a: Italtel telematica S.p.a. - Santa Maria Capua Vetere (Caserta) in solido con «Italtel - Società italiana telecomunicazioni S.p.a.» - Milano fino alla stipulazione della dichiarazione d'obbligo finale e successivamente in capo alla sola «Italtel - Società italiana telecomunicazioni S.p.a.» - Milano.

4) DATAMAT - INGEGNERIA DEI SISTEMI S.P.A. - Roma

«SIGAD Sistema per la gestione avanzata dei documenti»

Pratica su legge n. 346/88 numero: 56002.

Delibera Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: 22 aprile 1992

Modifica titolarità

Titolarità: in capo alla incorporante nuova «Datamat - Ingegneria dei sistemi S.p.a.» - Roma (già denominata Datafin S.p.a.)

Art. 5.

Vengono dichiarate decadute le seguenti operazioni:

1) ASEL SISTEMI S.P.A. - Milano

«Formazione di ricercatori e tecnici di ricerca per la progettazione hardware, firmware e software con tecnologia ad alta integrazione» (prat. 55551/67)

Preselezione: 22 aprile 1992.

Motivazione: per inadempienza dell'azienda.

2) LUCON & C. S.N.C. - Pasiano di Pordenone

«Processo per la produzione di pannelli a superficie decorata» (prat. 53769).

Preselezione: 14 luglio 1990.

Motivazione: per inandempienza dell'azienda.

3) SICIT S.P.A. - Roma

«segnaletica e messaggio variabile» (prat. 53317);
«sistema abitativo di pronto impiego» (prat. 53318);
«progetto di formazione collegato con la ricerca prat. 53317» (prat. 53507/67);
«progetto di formazione collegato con la ricerca prat. 53318» (prat. 53508/67);

Preselezione: 14 luglio 1990 e circolare del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 14 luglio 1990 punto 6.

Motivazione: per inandempienza dell'azienda.

Art. 6.

L'ammontare del contributo in conto interessi previsto dalla legge n. 346/1988, disposto ai sensi dell'art. 2 della presente delibera, sarà determinato con successivo provvedimento in relazione al finanziamento concesso dall'Istituto mobiliare italiano ed al tasso di riferimento previsto dal relativo contratto di mutuo. Il conseguente onere grava sul capitolo 7507 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno 1991 e sul corrispondente capitolo per gli esercizi successivi in relazione all'impegno decennale della spesa.

Art. 7.

La spesa derivante dagli interventi di cui agli articoli 1 e 3 disposti ai sensi della legge n. 1089/68 e successive modifiche ed integrazioni, è determinata in lire milioni 49.217.

Per l'impegno della somma occorrente alla sua copertura si provvede nel modo seguente:

1) a carico delle disponibilità del cap. 7551 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero rispettivamente:

per lire milioni 7.189 per l'anno 1994;
per lire milioni 26.250 per l'anno 1995;

2) a carico dei rientri di gestione:

per lire milioni 15.778 per l'anno 1992.

Le somme di cui ai precedenti commi saranno trasferite all'Istituto mobiliare italiano a richiesta dello stesso istituto, in relazione alle esigenze conseguenti al perfezionamento dei contratti con i soggetti beneficiari degli interventi.

Ove le somme impegnate ai sensi dei commi precedenti dovessero superare le necessità di erogazione per minori utilizzi dei finanziamenti concessi, rinunce e decadenze dei beneficiari, le disponibilità risultanti saranno utilizzate, nel rispetto della normativa vigente, per ulteriori interventi.

La presente delibera è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione. La stessa delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ne sarà trasmessa copia alla segreteria del CIPI e all'Istituto mobiliare italiano.

Roma, 29 luglio 1993

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1993
Registro n. 4 Università e ricerca, foglio n. 44

93A5355

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 dicembre 1993.

Esonero di alcune specialità medicinali dall'obbligo di vendita su prescrizione medica.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, di recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, recante attuazione della direttiva 92/26/CEE sulla classificazione dei medicinali per uso umano, ai fini della loro fornitura;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 (Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421), con particolare riferimento al disposto dell'art. 7, comma 1, lettera *c)*, relativo alle competenze della commissione unica del farmaco in materia di classificazione dei medicinali secondo il citato decreto legislativo n. 539/1992;

Visti i pareri espressi dalla commissione unica del farmaco nelle sedute del 6, 13 e 20 dicembre 1993, sulle domande di esclusione di alcuni medicinali dall'obbligo di vendita dietro prescrizione medica;

Decreta:

Art. 1

1. Le specialità medicinali di cui all'elenco allegato, costituente parte integrante del presente decreto, sono classificate come «medicinali non soggetti a prescrizione medica» ai sensi dell'art. 3, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539.

2. Le confezioni delle specialità medicinali di cui al comma 1, riportanti l'avvertenza «DA VENDERSI DIETRO PRESENTAZIONE DI RICETTA MEDICA» (o altra analoga) debbono essere ritirate dal commercio entro il 30 giugno 1994.

Art. 2.

1. Il presente decreto, che ha effetto dal 1° gennaio 1994, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificato alle società titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali di cui trattasi.

Roma, 22 dicembre 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

ALLEGATO

Specialità medicinali	Titolari A.I.C.	N. A.I.C.
ACETAMOL	Ist. Gentili S.p.a.	
10 bust. gran.		023475041
20 cpr mg 500		023475054
10 supp. ad.		023475066
10 supp. ped.		023475078
10 nipiosupp.		023475080
ml 100 scir. ped		023475092
ADIUVANT	L. Manetti & Roberts	
10 flac. per os mg 500	e C. S.p.a.	023815020
10 flac. per os mg 1000		023815032
40 cpr mg 500		023815044
ALCALOSIO	Celsius S.p.a.	
g 150 gran. orale		020436022
AMINOZYM	Pierrel S.p.a.	
10 fl. orali ml 10		023022039
ANAURAN	Zambon Italia S.r.l.	
ml 25 gocce otolog		014302032
ARGOTONE	Lipha S.p.a.	
gocce rinol. ml 20		003950019
ASPEGIC	Lirca Synthelabo S.r.l.	
«500» 20 bust. orali		022619086
«1000» 20 bust. orali		022619100
BECOZYM	Roche S.p.a.	
20 conf.		005647019
Forte 20 conf		005647033
scir. ml 100		005647060
BENADON	Roche S.p.a.	
10 cpr mg 300		001340025
BENERVA	Roche S.p.a.	
20 cpr mg 300		004642031
BENEXOL	Roche S.p.a.	
«B12» 20 cpr		020213029
BENZIRIN	Fater S.a.s.	
collutt. ml 120		023008016
pom. g 20		023008028
pom. g 50		023008030
odonto spray g 20		023008042
BETASCOR B12	L. Manetti & Roberts	
g 150 sciroppo	e C. S.p.a.	013657010
BICOMPLEX	Ist. Biol. Chem. ABC	
10 flac. ml 6 uso orale	S.p.a.	012373039
BIOCHETASI	Sigma Tau Ind. Farm.	
20 bust. gran. orale	Riunite S.p.a.	015784034
BIOFLORIN	Bracco S.p.a.	
25 cps		024274019
flac. g 30 polv. ped		024274021
BRONTERIL	L. Manetti & Roberts	
20 bust. mg 500	e C. S.p.a.	025331048
20 bust. mg 200 ped		025331051
10 supp. ad.		025331063
10 supp. ped.		025331075
20 cps mg 500		025331087
ml 200 sosp. orale ad		025331099
ml 200 sosp. orale ped		025331101
BUSCOPAN	Boehringer Ingelheim	
6 supp. g 0,01	S.p.a.	00699[illegible]
CALCIDON	Roche S.p.a.	
10 cpr eff		020903023

Specialità medicinali	Titolari A.I.C.	N. A.I.C.
CARBAICA	Lirca Synthelabo S.r.l.	
30 conf.		023176011
CODEX	SmithKline Beecham Farm. S.p.a.	
«DNB» 24 cps mg 150		021989013
COLIFAGINA	Ist. Bioch. Chem. ABC S.p.a.	
«S» 10 flac. orali ml 6,5		004695045
DERMOANGIOPAN	Ist. Gentili S.p.a.	
gel g 40		021480025
EFARGEN	Teofarma S.r.l.	
10 flac. orali ml 10		012136204
EFFERALGAN	UpsaMedica S.p.a.	
«C» 20 cpr eff.		026608075
ENTEROGERMINA	Midy S.p.a.	
10 fialoidi orali ml 5		013046014
E-VITUM	Lipha S.p.a.	
15 cps		006585018
25 cps		006585020
FLORIGIEN	Schering S.p.a.	
ml 150 lav. vag.		013833013
FOSFIDRAL	Az. Chim. Riun. Angelini Francesco ACRAF S.p.a.	
g 200 emuls. orale		002015016
FROBEN	Boots Italia S.p.a.	
flac. ml 160 collutt.		024284109
GENTUS	Ist. Gentili S.p.a.	
gocce ml 20		025456017
sciroppo ml 120		025456029
20 conf.		025456031
GLICERO VALEROVIT	Italfarmaco S.p.a.	
ml 150 sciroppo		003803119
50 confetti		003803107
HEMOVASAL	L. Manetti & Roberts e C. S.p.a.	
g 30 crema		026349035
IBUDROS	L. Manetti & Roberts e C. S.p.a.	
g 50 pomata		023592064
INFLORAN BERNA	Ist. Sier. Vacc. Svizzero Berna-Svizzera - rappr. da Ist. Sier. Berna S.r.l.	
20 cps g 0,25		024037018
LITRISON	Roche S.p.a.	
60 confetti		007657012
MEMOVISUS	Farmitalia Carlo Erba S.r.l.	
36 cps		023246010
10 flac. uso orale		023246022
MIDIUM	Teofarma S.r.l.	
30 cps		021773015
NEURABEN	Bioindustria S.p.a.	
30 cps		023585019
POLASE	Wyeth S.p.a.	
40 cpr		016153013
10 bust. eff. g 10		016153025
PROTOVIT	Roche S.p.a.	
rafforzato 40 cpr mast.		004696035
RINOCIDINA	Valeas S.p.a.	
gocce ml 15		004347011
ROMILAR EXPECTORANS	Roche S.p.a.	
scir. ml 100		015953021
RUTISAN CE	Farmitalia Carlo Erba S.r.l.	
30 conf.		005746021
SILISAN	Lipha S.p.a.	
24 cpr		020443014
STRESSEN	Medosan Ind. Bioch. Riun. S.r.l.	
10 flac. orali ml 10		022960037
TACHIPIRINA	Az. Chim. Riun. Angelini Francesco ACRAF S.p.a.	
flac. ml 120 scir.		012745016
10 cpr mg 500		012745028
20 cpr mg 500		012745093
10 supp. mg 250		012745042
10 supp. mg 500		012745055
10 supp. g 1		012745067
10 microsupp. mg 125		012745079
ml 30 gocce orali 10%		012745081
30 bust. gran. eff.		012745105
TETRAMIL	Farmigea S.p.a.	
ml 10 collirio		017863010
5 fl. monodose ml 0,5 collirio		017863022
10 fl. monodose ml 0,5 collirio		017863034
10 fl. minidose ml 1 collirio		017863046
TONOGEN	Ist. Biol. Chem. ABC S.p.a.	
10 fl. ml 10 uso orale		021229036
TONOPLUS	Ist. Biol. Chem. ABC S.p.a.	
10 flac. orali ml 10		024077024
TROFODERMIN	Farmitalia Carlo Erba S.r.l.	
crema g 10		020942013
crema g 30		020942025
crema g 50		020942037
spray ml 30		020942049
TUSBEN	Benedetti S.r.l.	
20 conf.		025643014
scir. ml 120		025643026
gocce ml 20		025643038
UNIPLUS	Az. Chim. Riun. Angelini Francesco ACRAF S.p.a	
10 supp. ad.		020075040
10 supp. ped.		020075065
10 microsupp.		020075089
VASOSTERONE	Az. Chim. Riun. Angelini Francesco ACRAF S.p.a.	
ml 20 gocce nasali ped.		010316014
ml 10 gocce nasali ad.		010316040
ml 10 neb. rin.		010316053
VITAMINA A VCA	Bergamon S.p.a.	
25 cps UI 25.000		003565013
25 cps UI 50.000		003565025
VITAMINA C	A. Chim. Riun. Angelini Francesco ACRAF S.p.a.	
20 cpr mg 500		005569052
VITAMINA E VCA	Bergamon S.p.a.	
15 cps mg 30		001790043
15 cps mg 100		001790056
20 cps mg 300		001790068
VITEF	Italfarmaco Sp.a.	
g 50 pom. derm. 2%		005137017

93A7297

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 21 ottobre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concernente il riordinamento delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di specializzazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 1989 con cui è stato approvato il piano di sviluppo delle università per il quadriennio 1986-90;

Visto l'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245, con il quale è stata istituita la Seconda Università degli studi di Napoli;

Visto l'art. 4 del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992 relativo all'allocazione delle strutture della Seconda Università degli studi di Napoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 concernente l'approvazione del piano di sviluppo delle università - triennio 1991-93 ed in particolare l'art. 11 relativo alle iniziative di trasformazione delle scuole dirette a fini speciali e le proposte di istituzione *ex novo* di diplomi universitari;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992 concernente l'autorizzazione alle università ad istituire diplomi universitari;

Visti i decreti ministeriali 31 marzo e 1° e 2 aprile 1992 con i quali sono stati approvati gli ordinamenti didattici dei diplomi universitari di logopedia, audiometria ed audioprotesi e terapisti della riabilitazione;

Viste le proposte avanzate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, adunanze del 5 febbraio e 19 marzo 1993; del senato accademico del 22 giugno 1993 e del consiglio di amministrazione del 1° luglio 1993;

Visti i pareri espressi dal Consiglio universitario nazionale nelle adunanze del 14 settembre e 7 ottobre 1993;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Art. 1.

Sono soppresse le scuole dirette a fini speciali di tecnici di audiometria, di foniatria e di terapisti della riabilitazione afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia della Seconda Università degli studi di Napoli.

Art. 2.

La facoltà di medicina e chirurgia della Seconda Università degli studi di Napoli conferisce:

il diploma universitario di logopedia;

il diploma universitario di audiometria ed audioprotesi;

il diploma universitario di terapisti della riabilitazione.

Art. 3.

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN LOGOPEDIA

Finalità, organizzazione generale, norme di accesso

1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia della Seconda Università degli studi di Napoli è istituito il corso di diploma universitario in logopedia.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di logopedista e di riabilitazione del linguaggio.

Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario in logopedia.

3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, le università potranno istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, riservati ai possessori del diploma universitario per logopedisti e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica. Il consiglio della

struttura didattica con propria delibera può riconoscere altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

5. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma, sino ad un massimo di cento annui, è stabilito dal Senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/90.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al I anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988 al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del I anno di corso.

Art. 4.

Ordinamento didattico

1. Il corso di diploma prevede 4.000 ore di insegnamento, e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (I anno 500 ore, II anno 500 ore, III anno 400 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 700 ore nel I anno (350 per semestre), 900 ore nel II anno (450 per semestre) e 1.000 ore nel III anno (500 per semestre). Lo studente deve seguire altresì attività complementari che assicurino sotto l'aspetto professionale, compreso l'orario complessivo il rispetto della normativa comunitaria.

2. Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivati, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di I o di II fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una e all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

3. Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare.

L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica. L'esame relativo da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al I anno.

4. Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, nè ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocini

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

5. Per attività didattiche a prevalente carattere tecnicopratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che per uffici ricoperti, o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

6. Le aree con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline sono i seguenti:

I Anno.

I semestre

Area A: Propedeutica (crediti 5.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici della comunicazione.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica e informatica:

fisica medica;
statistica medica;
informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica;
chimica biologica.

A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:

istologia;
anatomia umana.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;
biologia cellulare;
genetica medica.

A.5. Corso integrato di linguistica I:

fonetica e fonologia;
psicolinguistica.

A.6. Inglese scientifico.

A.7. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi universitari ospedalieri ed extraospedalieri.

II semestre

Area B: Fisiologia, psicologia e scienza della comunicazione applicata alla logopedia (crediti 5.0).

Obiettivo: apprendere i principi di funzionamento fisiologici della comunicazione umana nei suoi aspetti di afferenza sensoriale, di afferenza espressiva, di elaborazione centrale e di relazione interindividuale.

B.1. Corso integrato di anatomia e fisiologia:

anatomia umana;
fisiologia umana;
neurofisiologia;
fisiologia degli organi sensoriali.

B.2. Corso integrato di psicologia:

psicologia generale;
psicologia evolutiva;
psicometria.

B.3. Corso integrato di scienza della comunicazione:

fisiologia umana;
semiologia generale;
fisiologia evolutiva della comunicazione.

B.4. Corso integrato di linguistica II:

linguistica generale;
semantica e morfosintassi.

B.5. Corso integrato di logopedia generale:

logopedia generale;
logopedia clinica;
teoria delle tecniche logopediche.

B.6. Attività di tirocinio guidato e stages formativi da effettuarsi in servizi universitari ospedalieri ed extraospedalieri.

II Anno:

I semestre

Area C: Fisiopatologia della comunicazione, elementi di scienze cliniche, tecniche logopediche, semeiotiche e riabilitative (crediti 10).

Obiettivo: apprendere i principi generali di fisiopatologia, patologia e clinica generali e della comunicazione, conoscere elementi generali della neurologia, dell'audiologia, dell'otorinolaringoiatria, della odontostomatologia e della chirurgia maxillo-facciale specialistica, della pediatria e della geriatria; apprendere le tecniche della logopedia.

C.1. Corso integrato di fisiopatologia e patologia generale:

fisiopatologia generale;
patologia generale;
patologia della comunicazione.

C.2. Corso integrato di medicina e chirurgia:

foniatria;
audiologia;
otorinolaringoiatria;
odontostomatologia e chirurgia maxillo-facciale;
pediatria;
geriatria e gerontologia.

C.3. Corso integrato di patologia e clinica della comunicazione I:

patologia della voce;
patologia dell'articolazione verbale;
patologia del flusso verbale;
patologia dell'acquisizione verbale.

C.4. Corso integrato di semeiotica I:

semeiotica audiologica generale;
semeiotica foniatrica generale;
semeiotica logopedica generale.

C.5. Corso integrato di linguistica III:

linguistica;
sociolinguistica;
neurolinguistica.

C.6. Attività di tirocinio guidato e stages formativi: da effettuarsi in servizi universitari ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali.

II semestre

C.7. Corso integrato di semeiotica II:

semeiotica foniatrica speciale;
semeiotica logopedica speciale.

C.8. Corso integrato nelle scienze neurologiche:

neurologia;
psichiatria;
neuropsicologia clinica;
neuropsichiatria infantile.

C.9. Corso integrato di logopedia I (voce, articolazione verbale, flusso verbale, acquisizione verbale):

riabilitazione foniatrica generale;
riabilitazione logopedica generale.

C.10. Attività di tirocinio guidato e stages formativi: da effettuarsi in servizi universitari ospedalieri e in servizi ambulatoriali e territoriali, con assunzione progressiva di responsabilità professionale.

III anno:

I semestre

Area D. Patologia della comunicazione, tecniche logopediche semeiotiche e riabilitative; i principi di sanità pubblica (crediti 8.0).

Obiettivo: formare il logopedista nella conoscenza e nella pratica degli atti professionali specifici: osservazione, valutazione, programmazione, attuazione e verifica del piano di trattamento.

D.1. Corso integrato di patologia e clinica della comunicazione II:

patologia dello sviluppo del linguaggio;
patologia afasica e disartrica.

D.2. Corso integrato di logopedia II:

riabilitazione foniatrica speciale;
riabilitazione logopedica speciale

D.3. Corso integrato di fonologopedia di interesse audiologico:

audiologia infantile;
riabilitazione speciale;
medicina sociale.

D.4. Corso integrato di scienze umane:

pedagogia;
sociologia.

D.5. Attività di tirocinio guidato e stages formativi: da effettuarsi in servizi universitari ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con assunzione progressiva di responsabilità professionale.

II semestre

D.6. Corso integrato di logopedia III:

semeiotica logopedica;
riabilitazione logopedica speciale.

D.7. Corso integrato di psicomotricità:

psicomotricità;
musicoterapia generale.

D.8. Corso integrato di sanità pubblica:

legislazione sociale;
etica professionale.

D.9. Attività di tirocinio guidato e stages formativi: da effettuarsi in servizi universitari ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con una progressiva assunzione di responsabilità professionale.

Art. 5.

Organizzazione didattica.
Verifiche di profitto. Esame finale

1. La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono aver regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono una positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

3. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione che consenta allo studente e al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

4. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma di logopedista.

5. La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore sentito il senato accademico.

6. La commissione finale per l'esame di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

Il consiglio della facoltà con propria delibera potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

8. Le iscrizioni ad anni successivi al primo anno sono subordinate alla disponibilità di posti ed al possesso dei prescritti requisiti per l'iscrizione al corso di diploma. Il riconoscimento degli studi già effettuati nelle preesistenti scuole dirette a fini speciali in corsi di diploma universitario o in corsi di laurea è effettuato dal consiglio della competente struttura didattica.

Art. 6.

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN TECNICO DI AUDIOMETRIA E AUDIOPROTESI

Finalità, organizzazione generale, norme di accesso

1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia della seconda Università degli studi di Napoli è istituito il corso di diploma universitario in tecnico di audiometria e audioprotesi, articolato nei seguenti indirizzi:

a) audiometristi;
b) audioprotesisti.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di audiometria e protesizzazione acustica.

3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, le università potranno istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservati ai possessori del diploma universitario in tecnico di audiometria e audioprotesi e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica. Il consiglio della struttura didattica con propria delibera può riconoscere altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

5. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma sino ad un massimo di trenta annui è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

6. Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988 al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

L'indirizzo è scelto dallo studente entro il 15 aprile del secondo anno del corso.

Coloro che siano in possesso del titolo di diploma universitario possono iscriversi al terzo anno di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili, al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.

Art. 7.

Ordinamento didattico

1. Il corso di diploma prevede 4.000 ore di insegnamento, attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 500 ore, secondo anno 500 ore, terzo anno 400 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 700 ore nel primo anno (350 per semestre), 900 ore nel secondo anno (450 per semestre) e 1.000 ore nel terzo anno (500 per semestre). Lo studente deve seguire altresì attività complementari che assicurino sotto l'aspetto professionale, compreso l'orario complessivo il rispetto della normativa comunitaria.

2. Le attività didattiche sono ordinate, in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivabili, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una e all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

3. Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica. L'esame relativo da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

4. Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocini.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciasun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

5. Per attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che per uffici ricoperti, o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

6. Le aree con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline sono i seguenti:

I Anno:

I semestre

Area A: Propedeutica (crediti 5.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e sensoriali.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica e informatica:
- fisica medica;
- statistica medica;
- informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:
- chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:
- istologia;
- anatomia umana.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:
- biologia generale;
- biologia cellulare;
- genetica generale.

A.5. Corso integrato di audiometria generale:
- audiometria generale;
- audiometria clinica.

A.6. Corso integrato di psicologia:
- psicologia generale;
- psicologia medica.

A.7. Inglese scientifico.

A.8. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

II semestre

Area B: Fisiologia, psicologia e audiologia applicate alle scienze audiometriche ed audioprotesiche (crediti 5.0).

Obiettivo: apprendere i principi di funzionamento fisiologici del sistema uditivo e vestibolare; apprendere i fondamenti audiologici, psicologici e linguistici della percezione sensoriale uditiva e vestibolare; apprendere le nozioni di base audiometriche.

B.1. Corso integrato di fisiologia:
- fisiologia;
- neurofisiologia;
- bioacustica.

B.2. Corso integrato di psicologia:
- psicologia generale;
- psicologia sensoriale;
- linguistica.

B.3. Corso integrato di audiologia I:
- psicoacustica;
- tecniche di analisi del suono.

B.4. Corso integrato di audiometria I:
misura della soglia;
audiometria clinica.

B.5. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

II Anno:

Area C: Fisiopatologia, elementi di otorinolarigoiatria, foniatria e geriatria audiometrica (crediti: 10).

Obiettivo: apprendere i principi generali di fisiopatologia e patologia clinica del sistema uditivo e vestibolare, gli elementi generali di otorinolaringoiatria, foniatria, pediatria e geriatria; apprendere i principi di sanità pubblica; apprendere le tecniche di audiometria.

a) I semestre

C.1. Corso integrato di fisiopatologia:
fisiopatologia dell'apparato uditivo e vestibolare;
fisiopatologia della comunicazione.

C.2. Corso integrato di medicina:
otorinolaringoiatria;
foniatria;
geriatria.

C.3. Corso integrato di audiometria II:
audiometria tonale;
impedenzometria.

C.5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in reparti ospedalieri, servizi ambulatoriali e territoriali.

b) II semestre

C.6. Corso integrato di patologia:
patologia clinica;
il deficit uditivo.

C.7. Corso integrato di medicina materno-infantile:
audiologia infantile;
puericultura e pediatria;
neuropsichiatria infantile.

C.8. Corso integrato di audiometria infantile:
audiometria neonatale;
audiometria comportamentale.

C.9. Corso integrato di sanità pubblica:
legislazione sanitaria;
etica professionale.

C.10. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in servizi ospedalieri e in servizi ambulatoriali e territoriali.

III Anno - I semestre:

Area D: Audiologia clinica e industriale; audiologia riabilitativa; audiometria protesica (crediti: 5.0).

Obiettivo: apprendere la clinica delle ipoacusie periferiche e centrali; apprendere i principi di riabilitazione del sistema uditivo, apprendere i principi di audiologia industriale.

D.1. Corso integrato di audiologia clinica I:
patologia del sistema audiovestibolare;
clinica del sistema audiovestibolare.

D.2. Corso integrato di audiometria protesica:
audiometria protesica;
tecniche di misurazione della protesi acustica.

D.3. Corso di audiologia riabilitativa:
riabilitazione audiologica;
riabilitazione audiologica pediatrica.

D.4. Corso integrato di audiologia industriale:
fonometria;
audiometria ambientale;
audiologia industriale.

D.5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali con una progressiva assunzione di responsabilità professionale.

III Anno - I semestre - Indirizzo per audiometristi:

Area E: Neurofisiologia clinica, audiologia preventiva e tecniche speciali (crediti: 5.0).

Obiettivo: apprendere i principi di neurofisiologia e otoneurologia clinica, apprendere le tecniche speciali di esplorazione uditiva e vestibolare; apprendere le metodiche di prevenzione della sordità infantile.

E.1. Corso integrato di audiologia clinica I:
otoneurologia;
audiologia ed audiometria.

E.2. Corso integrato di audiometria III:
semeiotica speciale audiovestibolare;
audiometria vocale;
audiometria speciale.

E.3. Corso integrato di audiologia preventiva:
epidemiologia;
audiologia preventiva e sociale.

E.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con una progressiva assunzione di responsabilità professionale, comprendente anche attività di prevenzione e di audiometria di massa.

III Anno - II semestre - Indirizzo per audiometristi:

Area F: Fisica acustica ed elettronica, tecniche audioprotesiche, etica e deontologia professionale (crediti: 5.0).

Obiettivi: apprendere i principi di elettronica e acustica necessari alla base di una protesi acustica; apprendere le tecniche audioprotesiche per la selezione, adattamento e controllo delle protesi; apprendere i fondamenti dell'etica e della deontologia professionale necessari ad un corretto esercizio della professione.

F.1. Corso integrato di fisica applicata:
elettronica applicata;
acustica.

F.2. Corso integrato di tecniche audioprotesiche:

tecniche acustiche applicate;

elettronica applicata;

audioprotesi.

F.3. Corso integrato di etica professionale:

legislazione;

etica e deontologia professionale.

F.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con una progressiva assunzione di responsabilità professionale.

Art. 8.

Organizzazione didattica. Verifiche di profitto Esame finale

1. La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono aver regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

3. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione che consenta allo studente e al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

4. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in tecnico di audiometria e protesizzazione acustica con menzione dell'indirizzo seguito.

5. La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore sentito il senato accademico.

6. La commissione finale per l'esame di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

Il consiglio della facoltà con propria delibera potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'atro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Art. 9.

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE

Finalità, organizzazione generale, norme di accesso

1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia della seconda Università degli studi di Napoli è istituito il corso di diploma universitario di terapista della riabilitazione, articolato nei seguenti indirizzi:

a) neurologico;

b) ortopedico e medicina fisica e riabilitazione.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di terapista della riabilitazione.

Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario di terapista della riabilitazione, con menzione dell'indirizzo seguito.

3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, l'Università potrà istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 161/1982, riservati ai professori del diploma universitario di terapista della riabilitazione e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica.

Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì anche parzialmente gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

5. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma, sino ad un massimo di cento annui, è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base a criteri gererali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma universitario, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988 al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

6. L'indirizzo è scelto dallo studente entro la fine del secondo anno del corso.

Coloro che siano in possesso del titolo di un indirizzo di diploma universitario possono iscriversi al secondo semestre del terzo anno di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili, al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.

Art. 10.

Ordinamento didattico

1. Il corso di diploma prevede 4.000 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 600 ore, secondo anno 600 ore, terzo anno 400 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 600 ore nel primo anno (300 per semestre), 800 ore nel secondo (400 per semestre) e 1.000 ore nel terzo anno (500 per semestre). Lo studente deve seguire altresì attività complementari che assicurino sotto l'aspetto professionale compreso l'orario complessivo il rispetto della normativa comunitaria.

2. Le attività didattiche sono ordinate, in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivati, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una e all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

3. Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica. L'esame relativo da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

4. Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocini.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

5. Per attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che per uffici ricoperti, o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto di insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

6. Le aree con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline sono le seguenti:

I Anno:

I semestre

Area A: Propedeutica (crediti: 6).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e le nozioni di base propedeutiche alle conoscenze dei mezzi fisici utilizzati nella riabilitazione medica, nonché introdurre l'allievo all'interno dei concetti base della riabilitazione.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica e informatica:

fisica medica;

biofisica;

statistica medica;

informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:

istologia;

anatomia umana;

neuroanatomia.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;

biologia cellulare;

genetica generale.

A.5. Corso integrato di infermieristica generale e riabilitazione:

infermieristica generale;

riabilitazione generale;

teoria del nursing (assistenza e sussidi domiciliari).

A.6. Corso integrato di medicina fisica e riabilitazione:

riabilitazione generale.

A.7. Inglese scientifico.

A.8. Attività tutoriale e di ritocinio guidato: attività da svolgersi in servizi ospedalieri di recupero e rieducazione funzionale.

II semestre

Area B: Funzioni del corpo umano e riabilitazione generale (crediti: 6).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi del funzionamento dell'organismo umano e delle basi scientifiche dell'attività motoria e del comportamento, nonché i principi di fisiopatologia applicati alla riabilitazione.

B.1. Corso integrato di biochimica e fisiologia umana:

chimica biologica;

fisiologia umana;

neurofisiologia.

B.2. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:

patologia generale;

fisiopatologia generale.

B.3. Corso integrato di cinesiologia:

anatomo-fisiologia dell'apparato locomotore;

cinesiologia generale;

cinesiologia speciale.

B.4. Corso integrato di psicologia:

psicologia generale;

psicologia dell'età evolutiva;

psicometria.

B.5. Attività tutoriali e di tirocinio pratico da svolgersi in strutture ospedaliere di recupero e rieducazione funzionale relativamente ai corsi integrati del semestre.

II Anno:

I semestre

Area C: Principi della riabilitazione e propedeutica alla riabilitazione motoria (crediti: 6).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i fondamenti teorici e applicativi, relativamente alle modalità generali dell'approccio alle menomazioni, disabilità ed handicap, nonché degli interventi riabilitativi di base.

C.1. Corso integrato di metodologia generale della medicina fisica e riabilitativa:

chinesiterapia generale;

massoterapia;

terapia fisica strumentale.

C.2. Corso integrato di pediatria:

neonatologia;

patologia pediatrica.

C.3. Corso integrato di psichiatria:

psichiatria generale;

neuropsichiatria infantile.

C.4. Corso integrato di neuropsicologia e neurolinguistica:

neuropsicologia;

neurolinguistica.

C.5. Attività tutoriali e di tirocinio pratico guidato: da effettuarsi presso strutture sanitarie ospedaliere ed extraospedaliere.

II semestre

Area D: Medicina interna e specialità mediche, neurologia e disabilità delle funzioni viscerali (crediti: 6).

Obiettivi: Acquisizione delle conoscenze e degli esiti delle disabilità motorie della comunicazione e viscerali, di tecniche specifiche di riabilitazione e di principi di medicina generale orientati alle disabilità viscerali neurocorrelate e di specifiche funzioni, nonché alla gestione generale e medica del disabile.

D.1. Corso integrato di neurologia:

neurologia;

neurofisiopatologia;

neurotraumatologia.

D.2. Corso integrato di medicina generale e specialistica:

medicina interna ad indirizzo specialistico;

pneumologia;

cardiologia;

geriatria;

oncologia;

nefrologia;

reumatologia.

D.3. Corso integrato di patologia dell'apparato locomotore:

ortopedia;

traumatologia;

patologia articolare.

D.4. Tirocinio pratico guidato: da svolgersi presso strutture ospedaliere ed extraospedaliere di recupero e rieducazione funzionale.

III Anno:

I semestre

Area E: Metodi e tecniche della riabilitazione (crediti: 4).

Obiettivi: lo studente deve acquisire le conoscenze teoriche dei principi di riabilitazione speciale di base nonché apprendere le rispettive metodiche applicative.

E.1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione motoria e fisioterapia strumentale:

cinesiologia speciale;

cinesiterapia speciale;

fisioterapia speciale;

terapia occupazionale generale;

protesiologia ed ortesiologia;

massoterapia speciale.

E.2. Corso integrato di riabilitazione delle disabilità viscerali:

patologia e tecniche di riabilitazione speciali;

riabilitazione respiratoria;

riabilitazione uro-ginecologica;

riabilitazione oncologica;

riabilitazione dell'ustionato;

riabilitazione delle funzioni viscerali.

E.3. Tirocinio pratico: da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extraospedaliere di recupero e rieducazione funzionale.

III Anno:

INDIRIZZO NEUROLOGICO

II semestre

Area F: Metodi e tecniche della riabilitazione neurologica e neuromotoria (crediti: 4).

Obiettivi: lo studente deve acquisire le conoscenze e le tecniche di riabilitazione specifiche anche speciali nell'ambito delle menomazioni e disabilità di natura neurologica.

F.1. Corso integrato di metodi e tecniche della riabilitazione neuromotoria:

tecniche di riabilitazione neuromotoria;

tecniche di riabilitazione neuromotoria speciale.

F.2. Corso integrato di neuropsicologia:

psicologia dell'età evolutiva;

patologia della psicomotricità.

F.3. Corso integrato di neuropsichiatria infantile:

neurologia pediatrica;

neuropsichiatria infantile.

F.4. Tirocinio pratico: da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extraospedaliere.

INDIRIZZO DI ORTOPEDIA
E MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE

II semestre

Area G: Metodi e tecniche della riabilitazione ortopedico-reumatologica (crediti: 4).

Obiettivi: acquisizione delle conoscenze delle disabilità ostereoartro-muscolari e di tecniche specifiche della riabilitazione in ambito ortopedico.

G.1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione dell'apparato locomotore:

tecniche di riabilitazione speciale;

cinesiterapia strumentale;

idrocinesiterapia;

balneoterapia;

terapia occupazionale speciale.

G.2. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione dell'apparato locomotore nell'età evolutiva:

tecniche di riabilitazione speciale;

cinesiterapia strumentale;

idrocinesiterapia;

balnoterapia;

terapia occupazionale speciale.

G.3. Attività tutoriali e tirocinio pratico: da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extraospedaliere di recupero e di rieducazione funzionale.

Art. 11.

Organizzazione didattica. Verifiche di profitto Esame finale

1. La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono aver regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono una positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

3. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione che consenta allo studente e al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

4. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in terapista della riabilitazione, con menzione dell'indirizzo seguito.

5. La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore sentito il senato accademico.

6. La commissione finale per l'esame di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

Il consiglio della facoltà con propria delibera potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'atro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 21 ottobre 1993

Il pro-rettore: D'IPPOLITO

93A7216

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 17 dicembre 1993, n. **29**.

Regime d'importazione per merci di origine Cina, Paesi dell'ex URSS, Vietnam e Corea del Nord.

In attesa che venga definito il regime d'importazione per taluni prodotti originari dei Paesi in oggetto, questo Ministero dispone, a partire dal 1° gennaio 1994, l'apertura dei contigenti di cui all'allegato e per i Paesi in esso previsti.

Gli operatori potranno rivolgersi direttamente alle dogane assegnatarie, o alle altre dogane, presentando la prescritta dichiarazione doganale per lo sdoganamento delle merci. Nel caso in cui le dogane non assegnatarie ricevano richieste dagli operatori, dovranno comunicarle immediatamente alle dogana assegnataria del contingente in questione.

Quest'ultima procederà all'imputazione del quantitativo richiesto comunicandolo alla dogana richiedente che provvederà allo sdoganamento della merce.

Analoga comunicazione sarà fatta in caso di indisponibilità del contingente.

Il direttore generale: MARTUSCELLI

IMPORTAZIONI DAI PAESI DELL'EX URSS

(Armenia, Azerbaigian, Belarus, Georgia, Kazachstan, Kirghizstan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan e Ucraina)

Codice N.C.D.S.A.	Merce	Quantità o valore (in migliaia di ECU)	Dogana
8703	Autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti	n. 1100	Genova
8704	Autoveicoli per il trasporto di merci	n. 30	Genova
8711	Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta	n. 100	Genova
ex 8707 8714-1100 1900	Parti, pezzi staccati ed accessori per autoveicoli, per trattori, per motocicli e per velocipedi	ECU 200	Venezia

IMPORTAZIONI DAL VIETNAM

Codice N.C.D.S.A.	Merce	Quantità o valore (in migliaia di ECU)	Dogana
ex capp. 7-8	Prodotti agricoli diversi	ECU 100	Genova
da ex 2815 a ex 3823	Prodotti chimici e farmaceutici	ECU 100	Genova
da 6401 a 6404	Calzature (con esclusione n.c. 6404. 19-20)	Paia 13.500	Genova
6911-6912	Vasellame ed oggetti di uso domestico o da toletta, in porcellana	ECU 60	Genova

IMPORTAZIONI DALLA CINA

Codice N.C.D.S.A.	Merce	Quantità o valore (in migliaia di ECU)	Dogana
2934.90-60	Monotioli, idrogenati o no	ECU 1.850	Genova
2941.30-00	Tetracicline e loro derivati; sali di tali prodotti	ECU 270	Genova
2941.40-00	Cloramfenicolo e suoi derivati; sali di tali prodotti	ECU 10	Genova
da ex 2815 a ex 3823	Prodotti chimici, esclusi «altri composti eterociclici» e articoli pirotecnici	ECU 1.400	Genova
ex 2933 ex 2934	Altri composti eterociclici	ECU 160	Genova
3604	Articoli pirotecnici	T. 50	Genova
da 6401 a 6404	Calzature (con esclusione n.c. 6404.19-20)	ECU 520	Genova
6601	Ombrelli, compresi gli ombrelli-bastone	N. 430.000	Genova
6911-6912	Vasellame ed oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana o di altre materie ceramiche	T. 780	Genova
cat. 130 A	Filati di seta diversi dai filati di cascami	T. 41	Como
cat. ex 130 B	*Filati di cascami di seta, non condizionati per la vendita al minuto*	T. 180	Como
cat. 159	Cravatte, foulards, camicette e abiti per donna, in seta	T. 46	Genova
cat. ex 161	Camicie, camicette e bluse in lino o ramiè, per donna, uomo, ragazzi e bambini	T. 10	Genova
cat. 118-120	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o ramiè, esclusa quella a maglia, tende e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lino o di ramiè	T. 80	Genova
cat. 136	Tessuti di seta o di cascami di seta	T. 30	Genova

COREA DEL NORD

Codice N.C.D.S.A.	Merce	Quantità o valore	Dogana
da 6401 a 6404	Calzature (con esclusione n.c. 6404.19-90)	Paia 1000	Genova

93A7241

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento del trasferimento della sede e approvazione dello statuto del monastero delle Carmelitane scalze

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1993 è stato approvato il trasferimento della sede del monastero delle Carmelitane scalze da Vizzini (Catania) a Sant'Agata Li Battiati (Catania).

È stato, altresì, approvato lo statuto in data 25 settembre 1992, composto di dodici articoli, munito del visto e sottoscritto dal direttore generale degli affari dei culti.

93A7243

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 24 dicembre 1993

Dollaro USA	1661,50
ECU	1888,63
Marco tedesco	977,93
Franco francese	286,96
Lira sterlina	2493,58
Fiorino olandese	873,10
Franco belga	46,995
Peseta spagnola	11,907
Corona danese	250,32
Lira irlandese	2377,61
Dracma greca	6,808
Escudo portoghese	9,565
Dollaro canadese	1250,19
Yen giapponese	14,989
Franco svizzero	1155,42
Scellino austriaco	139,07
Corona norvegese	225,46
Corona svedese	201,41
Marco finlandese	292,44
Dollaro australiano	1125,67

93A7301

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
88 BG	Tempi d'Oro di Finazzi Danilo M.	Almenno S.B.
34 CB	Sprovieri Danilo	Campobasso
626 FI	Corti Claudio	Firenze
682 FI	La Bottega artigiana di Falsettini M.	Firenze
971 FI	Edizioni e C. Firenze di Baldini Marco	Firenze
5 IS	Di Castro e Succi S.d.f.	Isernia
123 MC	Castelli Carlo	Castelraimondo
1211 MI	Rotti Giorgio	Milano
1635 MI	Gargioni Luigi	Milano
569 NA	F.lli Fernandes S.a.s. di Fernandes Alfredo & C.	Napoli
649 NA	Sparano Marco	Agerola
21 PR	Negri Luca	Parma
39 PR	Tuttopremi Valenti di Valenti Andrea & C. S.n.c.	Parma
449 RM	Sassetti Renato	Roma
802 RM	Uniway Italia S.a.s. di M. Funaro e C.	Roma
20 RO	Brandolese Franca	Rongo
9 SA	La Bottega dell'Oro di Paino Stanislao	Agropoli
198 VA	Magnoni Alberto	Cairate
82 VC	Guilla Roberto	Vercelli
1513 VI	City Oro S.r.l.	Vicenza

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime, sono stati ritirati e deformati, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
631 FI	B & G di Bianchino Gennaro	Firenze	2

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
540 FI	Arditi e Succi & C.	Firenze
542 FI	Mariano Martini S.d.f. di M.P.F. Martini	Lastra a Signa
770 FI	Casali Massimo	Prato
801 FI	Il Gemello di Fossati Massimo	Firenze
930 FI	Rosi Andrea	Firenze
1011 FI	Oros S.n.c. di Biondo P. e Pandi A.	Firenze
1143 FI	Riflessi d'oro di Strarnotti e Greco	Castelfiorentino
57 MC	Silverpiù S.d.f. di Giorgini L. e C.	Potenza Picena
60 NU	Arte orafa «Lo smeraldo» di Gugusi Gianpiero e C. S.n.c.	Fonni

93A7244

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Facoltà di economia:

statistica;

economia industriale.

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Facoltà di economia e commercio:

istituzioni di diritto privato;

economia monetaria e creditizia.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze politiche:

istituzioni di diritto privato;

sociologia dei processi culturali.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di medicina e chirurgia:

patologia generale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A7262

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 9 novembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Saldotecnica, con sede in Siracusa e unità nella zona industriale di Siracusa, per il periodo dal 7 febbraio 1993 al 6 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1993 con decorrenza 7 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 maggio 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Proter, con sede in Misterbianco (Catania) e unità di Misterbianco (Catania), per il periodo dal 18 gennaio 1993 al 17 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 18 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 5 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 18 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Proter, con sede in Misterbianco (Catania) e unità di Misterbianco (Catania), per il periodo dal 18 luglio 1993 al 17 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1993 con decorrenza 18 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Albatros, con sede in Avezzano (L'Aquila) e unità di Avezzano (L'Aquila), per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 1° gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 20 aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. A.I.D., con sede in Catania e unità di Catania, per il periodo dal 6 luglio 1992 al 5 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1992 con decorrenza 6 luglio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 novembre 1992;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 6 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. A.I.D., con sede in Catania e unità di Catania, per il periodo dal 6 gennaio 1993 al 5 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 18 dicembre 1992 con decorrenza 6 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 marzo 1993;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Itm, con sede in Roma e unità di Catania, per il periodo dal 29 dicembre 1992 al 28 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1993 con decorrenza 29 dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 marzo 1993;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 29 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Itm, con sede in Roma e unità di Catania, per il periodo dal 29 giugno 1993 al 28 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 26 luglio 1993 con decorrenza 29 giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 28 settembre 1993.

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Gattopardo, con sede in Licata (Agrigento) e unità di Licata (Agrigento), per il periodo dal 21 settembre 1992 al 20 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1992 con decorrenza 21 settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e centro operativo di Palermo, per il periodo dall'11 gennaio 1993 al 10 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 11 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 aprile 1993;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Telecom Italia, con sede in Messina e unità di Caltanissetta, Enna, Messina sede legale e unità operativa, Palermo e Patti (Messina), per il periodo dal 25 gennaio 1993 al 24 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1993 con decorrenza 25 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 maggio 1993;

Con decreto ministeriale 9 novembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Icot, con sede in Forlì e unità di Ferrara, Forlì, Pesaro, Ravenna e Roma, per il periodo dall'11 gennaio 1993 al 10 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1993 con decorrenza l'11 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 marzo 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fortex Sidac, con sede in Forlì e unità di Forlì, per il periodo dal 4 gennaio 1993 al 3 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 15 febbraio 1993 con decorrenza 4 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 marzo 1993;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato al pagamento diretto del predetto trattamento.

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 4 gennaio 1993 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fortex Sidac, con sede in Forlì e unità di Forlì, per il periodo dal 4 luglio 1993 al 3 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 13 luglio 1993 con decorrenza 4 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Cooperativa muratori e cementisti, C.M.C., con sede in Ravenna e unità di Ravenna, per il periodo dal 1° ottobre 1991 al 31 marzo 1992.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1991 con decorrenza 1° ottobre 1991.

Parere U.R.L.M.C. acquisito in data 5 febbraio 1992;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Cooperativa muratori e cementisti, C.M.C., con sede in Ravenna e unità di Ravenna, per il periodo dal 1° aprile 1992 al 30 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1992 con decorrenza 1° aprile 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 luglio 1992.

Nota integrativa acquisita in data 14 dicembre 1992;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Industria ceramica emiliana, con sede in S. Donnino di Casalgrande (Reggio Emilia) e unità di S. Donnino di Casalgrande (Reggio Emilia), per il periodo dal 1° settembre 1992 al 28 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1992 con decorrenza 1° settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 dicembre 1992.

Nota integrativa acquisita in data 17 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Industria ceramica emiliana, con sede in S. Donnino di Casalgrande (Reggio Emilia) e unità di S. Donnino di Casalgrande (Reggio Emilia), per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1993 con decorrenza 1° marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Masoni precompressi, con sede in Modena e unità di Modena, per il periodo dal 14 dicembre 1992 al 13 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1993 con decorrenza 14 dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 14 dicembre 1992 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Masoni precompressi, con sede in Modena e unità di Modena, per il periodo dal 14 giugno 1993 al 13 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 7 luglio 1993 con decorrenza 14 giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Industrie tecnofrigo Dell'Orto, con sede in Castelmaggiore (Bologna) e unità di Castel Maggiore (Bologna), per il periodo dal 24 febbraio 1993 al 23 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 9 marzo 1993 con decorrenza 24 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 aprile 1993;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 28 aprile 1993 con effetto dal 9 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Comsal Compagnia sarda alluminio dal 3 dicembre 1991 *Nuova Comsal*, con sede in Portoscuso (Cagliari) e unità di Portoscuso (Cagliari), per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 20 novembre 1992 con decorrenza 1° gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 aprile 1993;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Rutgers VFT, con sede in Fidenza (Parma) e unità di Porto Marghera (Venezia), per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 febbraio 1993 con decorrenza 1° gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 20 aprile 1993;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° gennaio 1993 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Rutgers VFT, con sede in Fidenza (Parma) e unità di Porto Marghera (Venezia), per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 luglio 1993 con decorrenza 1° luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 ottobre 1993;

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Giza, con sede in Bagnolo di Piano (Reggio Emilia) e unità di Bagnolo di Piano (Reggio Emilia) e Roma, per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 4 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 10 marzo 1993 con decorrenza 1° febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 aprile 1993;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. I.R.S. - Industrie riunite del Savio, con sede in Bagno di Romagna (Forlì) e unità di Bagno di Romagna (Forlì), per il periodo dal 4 gennaio 1993 al 3 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 4 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 aprile 1993;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 4 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. I.R.S. - Industrie riunite del Savio, con sede in Bagno di Romagna (Forlì) e unità di Bagno di Romagna (Forlì), per il periodo dal 4 luglio 1993 al 3 gennaio 1994;

Istanza aziendale presentata il 26 luglio 1993 con decorrenza 4 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. I.C.F. - Industria chimica forlivese, con sede in Roma e unità di Forlì, per il periodo dall'11 gennaio 1993 al 10 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 11 gennaio 1993.

Parere U.R.I.M.O. acquisito in data 24 aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'11 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. I.C.F. - Industria chimica forlivese, con sede in Roma e unità di Forlì, per il periodo dall'11 luglio 1993 al 10 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1993 con decorrenza 11 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

19) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Bologna Mario e Figli, con sede in Riccione (Forlì) e unità di Coriano (Forlì), per il periodo dal 4 gennaio 1993 al 3 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1993 con decorrenza 4 gennaio 1993.

Parere U.R.I.M.O. acquisito in data 19 aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.n.c. Confezioni Casadei di Casadei Donatella & C., con sede in Meldola (Forlì) e unità di Meldola (Forlì), per il periodo dal 4 gennaio 1993 al 3 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 4 gennaio 1993.

Parere U.R.I.M.O. acquisito in data 23 aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

21) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Usea, con sede in Genova e unità di La Spezia, per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1993 con decorrenza 8 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 maggio 1993;

22) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Automobili Lamborghini, con sede in S. Agata Bolognese (Bologna) e unità di S. Agata Bolognese (Bologna), per il periodo dal 5 aprile 1993 al 4 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 14 aprile 1993 con decorrenza 5 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 maggio 1993,

23) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Miss Deanna, con sede in Milano e unità di S. Martino in Rio (Reggio Emilia), sede secondaria e amm. S. Martino in Rio (Reggio Emilia), per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 3 marzo 1993 con decorrenza 1° marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 maggio 1993,

24) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Martini, con sede in Concordia sulla Secchia (Modena) e unità di Concordia sulla Secchia (Modena), per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 9 marzo 1993 con decorrenza 1° febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 maggio 1993,

25) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Martini, con sede in Concordia sulla Secchia (Modena) e unità di Concordia sulla Secchia (Modena), per il periodo dal 1° agosto 1993 al 31 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1993 con decorrenza 1° agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 settembre 1993;

26) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ruggerini motori, con sede in Reggio Emilia e unità di Reggio Emilia, per il periodo dal 7 gennaio 1993 al 6 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1993 con decorrenza 7 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 maggio 1993,

27) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ruggerini motori, con sede in Reggio Emilia e unità di Reggio Emilia, per il periodo dal 7 luglio 1993 al 6 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1993 con decorrenza 7 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 settembre 1993.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1993.

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Tos-Cal, con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca) e unità di Castelnuovo Garfagnana (Lucca), per il periodo dal 1° settembre 1992 al 1° dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1992 con decorrenza 1° settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Acciaierie e ferriere di Piombino, con sede in Piombino (Livorno) e unità di Piombino (Livorno) e Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 1° gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 1° giugno 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Industrie chimiche Rindi, con sede in Signa (Firenze) e unità di Signa (Firenze), per il periodo dal 1° settembre 1992 al 28 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1992 con decorrenza 1° settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 28 dicembre 1992;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Panna, con sede in Firenze e unità di Firenze e Scarperia (Firenze), per il periodo dall'11 gennaio 1993 al 10 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 11 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 aprile 1993;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'11 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Panna, con sede in Firenze e unità di Firenze e Scarperia (Firenze), per il periodo dall'11 luglio 1993 al 10 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 14 luglio 1993 con decorrenza 12 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 agosto 1993;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. I.S.M.A., con sede in Sinalunga, frazione Bettolle (Siena) e unità di Sinalunga, frazione Bettolle (Siena), per il periodo dal 2 novembre 1993 al 1° maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1992 con decorrenza 2 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 febbraio 1993;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. I.S.M.A., con sede in Sinalunga, frazione Bettolle (Siena) e unità di Sinalunga, frazione Bettolle (Siena), per il periodo dal 2 maggio 1993 al 31 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1993 con decorrenza 3 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 luglio 1993;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nuova Safill, con sede in Capannori, località Guamo (Lucca) e unità di Capannori, località Guamo (Lucca), per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 1° gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 aprile 1993;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nuova Safill, con sede in Capannori, località Guamo (Lucca) e unità di Capannori, località Guamo (Lucca), per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 18 agosto 1993 con decorrenza 1° luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 settembre 1993;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Stigo, con sede in Pontassieve (Firenze) e unità di Pontassieve (Firenze) e Rufina (Firenze), per il periodo dal 4 gennaio 1993 al 3 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 4 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 aprile 1993.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Latina, con sede in Latina e unità di Latina, per il periodo dal 2 dicembre 1992 al 1° giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 3 novembre 1992 con decorrenza 3 dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 marzo 1993.

Contributo addizionale: no - amministrazione controllata;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Latina, con sede in Latina e unità di Latina, per il periodo dal 2 giugno 1993 al 1° dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 14 maggio 1993 con decorrenza 3 giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 luglio 1993.

Contributo addizionale: no - amministrazione controllata;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Caserta, con sede in S. Nicola La Strada (Caserta) e unità di S. Nicola La Strada (Caserta), per il periodo dal 1° dicembre 1992 al 31 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1992 con decorrenza 1° dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 febbraio 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che ha approvato il programma di cui all'art. 1 della legge n. 223/1991, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 14 maggio 1993 con effetto dal 7 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Treviso e Belluno, con sede in Treviso e unità di Belluno, Castelfranco (Treviso), Oderzo (Treviso) e Treviso, per il periodo dal 7 giugno 1993 al 6 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1993 con decorrenza 7 giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 luglio 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13324-2 del 20 settembre 1993;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Nuoro, con sede in Nuoro e unità di Nuoro, per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 30 dicembre 1992 con decorrenza 1° gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 febbraio 1993;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Nuoro, con sede in Nuoro e unità di Nuoro, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1993 con decorrenza 1° luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 ottobre 1993.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1° febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Carello (Gruppo Fiat), con sede in Torino e unità di Torino e Venaria (Torino), per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 18 marzo 1993 con decorrenza 1° febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 maggio 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ing. Bono, con sede in Peschiera Borromeo (Milano) e unità di Peschiera Borromeo (Milano), per il periodo dal 16 febbraio 1993 al 15 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 16 marzo 1993 con decorrenza 16 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 maggio 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. A. Petit Pierre, con sede in Brescia e unità di Segrate (Milano) e Brescia, per il periodo dal 19 ottobre 1992 al 18 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza 19 ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 aprile 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Pensotti, con sede in Legnano (Milano) e unità di Legnano (Milano), per il periodo dal 30 novembre 1992 al 29 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1993 con decorrenza 30 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 aprile 1993;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Fimi (Gruppo Philips), con sede in Saronno (Varese) e unità di Saronno (Varese), per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1993 con decorrenza 8 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 20 maggio 1993;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Linificio canapificio nazionale, con sede in Milano e unità di Frattamaggiore (Napoli), per il periodo dal 4 ottobre 1992 al 3 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1992 con decorrenza 4 ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 ottobre 1992;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 4 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Linificio canapificio nazionale, con sede in Milano e unità di Frattamaggiore (Napoli), per il periodo dal 4 aprile 1993 al 3 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 20 novembre 1992 con decorrenza 4 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 maggio 1993;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. C.G.T. Compagnia generale trattori, con sede in Vercelli e unità site in: Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lombardia, Valle d'Aosta, Veneto, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e Liguria, per il periodo dal 15 marzo 1993 al 14 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 marzo 1993 con decorrenza 15 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 6 luglio 1993;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Alcatel Italia - Divisione Siette, con sede in Milano e unità site in: Campania, Sardegna, Basilicata, Puglia, Toscana, Abruzzo, Marche e Umbria, per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1993 con decorrenza 1° gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 giugno 1993;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 4 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. S.M.V., con sede in Villa Bartolomea (Verona) e unità di Villa Bartolomea (Verona), per il periodo dal 20 febbraio 1993 al 3 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 27 febbraio 1993 con decorrenza 4 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 giugno 1993.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Astra veicoli industriali (Gruppo Fiat), con sede in Piacenza e unità di Piacenza, per il periodo dal 4 gennaio 1993 al 3 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1993 con decorrenza 4 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 6 aprile 1993;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 4 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Astra veicoli industriali (Gruppo Fiat), con sede in Piacenza e unità di Piacenza, per il periodo dal 4 luglio 1993 al 3 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1993 con decorrenza 4 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 settembre 1993;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ercole Marelli trazione, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 28 gennaio 1993 con decorrenza 1° febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 maggio 1993;

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Zerbinati costruzioni ferroviarie e meccaniche, con sede in Milano e unità di Mozzate (Como), per il periodo dall'11 gennaio 1993 al 14 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 11 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 31 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Soc. cementi armati centrifugati, con sede in Milano e unità di Cremona, per il periodo dal 9 novembre 1992 all'8 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1992 con decorrenza 9 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 6 aprile 1993;

16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Manifattura di Clusone, con sede in Clusone (Bergamo) e unità di Clusone (Bergamo), per il periodo dal 31 agosto 1992 al 16 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1992 con decorrenza 31 agosto 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fidenza vetroarredo già *Saivo Industria vetraria fiorentina*, con sede in Firenze e unità di Firenze, per il periodo dal 31 agosto 1992 al 28 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza 31 agosto 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 novembre 1992.

Nota integrativa acquisita in data 2 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Gilardini - Divisione accessori (Gruppo Fiat), con sede in Torino e unità di Venaria (Torino), per il periodo dal 7 dicembre 1992 al 6 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1993 con decorrenza 7 dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 marzo 1993;

19) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Presma, con sede in Gornate Olona (Varese) e unità di Gornate Olona (Varese), per il periodo dal 4 gennaio 1993 al 3 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata l'11 febbraio 1993 con decorrenza 4 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 settembre 1993.

Contributo addizionale: no - amministrazione controllata dal 15 giugno 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 4 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Presma, con sede in Gornate Olona (Varese) e unità di Gornate Olona (Varese), per il periodo dal 4 luglio 1993 al 3 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1993 con decorrenza 4 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 ottobre 1993.

Contributo addizionale: no - amministrazione controllata dal 15 giugno 1992.

21) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Chimica del Friuli (Gruppo Fiat) con sede in Torviscosa (Udine) e unità di Torviscosa (Udine) per il periodo dal 27 gennaio 1992 al 26 luglio 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 marzo 1992 con decorrenza 27 gennaio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 5 maggio 1993.

Limitatamente ai lavoratori in C.F.L.;

22) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 27 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Chimica del Friuli (Gruppo Fiat), con sede in Torviscosa (Udine) e unità di Torviscosa (Udine), per il periodo dal 27 luglio 1992 al 22 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1992 con decorrenza 27 luglio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 5 maggio 1993.

Limitatamente ai lavoratori in C.F.L.;

23) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Dalmine, con sede in Milano e unità di Dalmine (Bergamo) e Massa, per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 1° gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 maggio 1993;

24) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Lucchini siderurgica, con sede in Milano e unità di Potenza, per il periodo dal 1° settembre 1992 al 28 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 5 settembre 1992 con decorrenza 1° settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 ottobre 1992;

25) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Lucchini siderurgica, con sede in Milano e unità di Potenza, per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1993 con decorrenza 1° marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 maggio 1993;

26) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Teksid (Gruppo Fiat), con sede in Torino, enti centrali di Torino, per il periodo dal 12 aprile 1993 all'11 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 30 aprile 1993 con decorrenza 12 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 giugno 1993;

27) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Abb Maint, con sede in Legnano (Milano) e unità di Bergamo, per il periodo dal 4 gennaio 1993 al 3 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 15 febbraio 1993 con decorrenza 4 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 aprile 1993;

28) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 1° marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Cogne, con sede in Aosta e unità di Aosta e Milano, per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 1° gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 31 maggio 1993;

29) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Clerprem, con sede in Carré (Vicenza) e unità di Carré (Vicenza), per il periodo dal 13 gennaio 1992 al 12 luglio 1992.

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1992 con decorrenza 13 gennaio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 maggio 1992;

30) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 13 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Clerprem, con sede in Carré (Vicenza) e unità di Carré (Vicenza), per il periodo dal 13 luglio 1992 al 12 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata l'8 agosto 1992 con decorrenza 13 luglio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 10 novembre 1992;

31) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. filatura e tessitura meccanica Fossati Lamperti, con sede in Monza (Milano) e unità di Monza (Milano), per il periodo dal 7 febbraio 1993 al 6 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata l'11 marzo 1993 con decorrenza 7 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 aprile 1993;

32) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sepi Sud (Gruppo Fiat), con sede in Torino e unità di Casandrino (Napoli), Caivano (Napoli) e Casalnuovo (Napoli), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 29 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 marzo 1993;

Nota integrativa acquisita in data 9 aprile 1993;

33) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1° luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Siai Marchetti, con sede in Sesto Calende (Varese) e unità di Sesto Calende (Varese) e Vergiate (Varese), per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 1° gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 28 aprile 1993.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

34) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Predalva metalmeccanica, con sede in Pian Camuno (Brescia) e unità di Pian Camuso (Brescia), per il periodo dal 6 aprile 1992 al 27 maggio 1992.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1992 con decorrenza 6 aprile 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 agosto 1992.

Nota integrativa acquisita in data 7 maggio 1993;

35) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Meco, con sede in Venezia e unità di Rovigo, per il periodo dal 6 aprile 1992 al 5 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 26 maggio 1992 con decorrenza 6 aprile 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 10 ottobre 1992;

36) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 6 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Meco, con sede in Venezia e unità di Rovigo, per il periodo dal 6 ottobre 1992 al 5 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 6 ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 febbraio 1993;

37) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Ilva lamiere e tubi, con sede in Taranto e unità di Campi (Genova), Taranto e uffici di Genova, per il periodo dal 1° luglio 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata l'8 luglio 1992 con decorrenza 1° luglio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 novembre 1992;

38) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Ilva lamiere e tubi, con sede in Taranto e unità di Campi (Genova) Taranto e Uffici di Genova, per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1993 con decorrenza 1° gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 luglio 1993;

39) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. M.S. Due, con sede in Arluno (Milano) e unità di Arluino (Milano), per il periodo dal 12 ottobre 1992 all'11 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 9 novembre 1992 con decorrenza 12 ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 marzo 1993.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

40) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 12 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. M.S. Due, con sede in Arluno (Milano) e unità di Arluno (Milano), per il periodo dal 12 aprile 1993 all'11 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 6 maggio 1993 con decorrenza 12 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 6 luglio 1993.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

41) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 7 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Alucaprit, con sede in Milano e unità di Torre D'Isola (Pavia), per il periodo dal 7 giugno 1993 al 6 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 7 luglio 1993 con decorrenza 7 giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 ottobre 1993;

42) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Personality, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 7 dicembre 1992 al 6 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 18 dicembre 1992 con decorrenza 7 dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 31 marzo 1993;

43) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Industria Centenari e Zinelli, con sede in Cuggiono (Milano) e unità di Cuggiono (Milano), per il periodo dall'11 gennaio 1993 al 10 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 15 febbraio 1993 con decorrenza 11 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 giugno 1993.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

44) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sadi - Servizi e attività doganali per l'industria (Gruppo Fiat), con sede in Torino e unità di Arese (Milano), Brescia, Lucca, Modena, Pomigliano (Napoli), Suzzara (Mantova) e Torino, per il periodo dall'11 gennaio 1993 al 10 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1993 con decorrenza 11 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 5 maggio 1993.

45) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Dalmine tubi industriali, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Arcore (Bergamo), Dalmine (Bergamo), Roncadelle (Brescia) e Uffici Torino, Bologna e Roma, per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 1° gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 maggio 1993;

46) in attuazione della delibera C.I.P.I del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

Sp.a. Garbagnati Giacomo, con sede in Monza (Milano) e unità di Monza (Milano), per il periodo dal 9 novembre 1992 all'8 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1992 con decorrenza 9 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 marzo 1993;

47) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Cucirini Tre Stelle, con sede in Settala, fraz. Caleppio (Milano) e unità di Deposito di Torino, Settala (Milano) e uffici di Milano, per il periodo dal 4 gennaio 1993 al 3 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 29 gennaio 1993 con decorrenza 4 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 maggio 1993;

48) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nuova Sidercamuna, con sede in Berzo Inferiore (Brescia) e unità di Berzo Inferiore e Sellero (Brescia), per il periodo dall'8 marzo 1993 al 7 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1993 con decorrenza l'8 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 31 maggio 1993.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

49) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. La Scacchi 1930, con sede in Solbiate Comasco (Como) e unità di Solbiate Comasco, per il periodo dal 4 gennaio 1993 al 3 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1993 con decorrenza 4 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 maggio 1993;

50) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nuova Ofar, con sede in Visano (Brescia) e unità di Visano (Brescia), per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1993 con decorrenza 8 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 maggio 1993;

51) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Schiatti & C., con sede in Monza (Milano) e unità di Monza (Milano), per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1993 con decorrenza 8 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 31 maggio 1993;

52) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Acciaierie Valbruna, con sede in Vicenza e unità di Piove Di Sacco (Pordenone), per il periodo dal 15 marzo 1993 al 14 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 15 aprile 1993 con decorrenza 15 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 giugno 1993;

53) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Pedrazzoli IBP, con sede in Bassano del Grappa (Vicenza), e unità di Bassano del Grappa (Vicenza), Borso del Grappa (Treviso), per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 17 marzo 1993 con decorrenza 1° febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 giugno 1993;

54) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Moda Solaris, con sede in Pederobba (Treviso) e unità di Pederobba (Treviso), per il periodo dal 13 aprile 1993 al 12 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 20 aprile 1993 con decorrenza 13 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 giugno 1993.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

55) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programmadi ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Filospiave Group, con sede in Segusino (Treviso) e unità di Segusino (Treviso), per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1993 con decorrenza 1° febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 luglio 1993.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

Con decreto ministeriale 9 novembre 1993, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Siderland*, con sede in Mezzolombardo (Trento) e stabilimento di Mezzolombardo (Trento):

periodo: dal 27 gennaio 1986 al 26 luglio 1986;
causale: riconversione aziendale legge n. 223/91 - CIPI 19 ottobre 1993;
prima concessione: dal 27 gennaio 1986;
pagamento diretto: sì.

Art. 21, quinto comma, lettera *a)* e *b)* della legge n. 675/77.

2) *S.p.a. Siderland*, con sede in Mezzolombardo (Trento) e stabilimento di Mezzolombardo (Trento):

periodo: dal 27 luglio 1986 al 31 dicembre 1986;
causale: riconversione aziendale (Legge n. 223/91) - CIPI 19 ottobre 1993;
prima concessione: dal 27 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

Art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge n. 675/77.

3) *S.p.a. G. Brighi*, con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Cormano (Milano):

periodo: dal 1° maggio 1989 al 31 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale (Legge n. 301/79);
fallimento del 3 novembre 1986 - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 3 novembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *C.R.C. - Compagnia di ricerca chimica* (Gruppo Fiat), con sede in S. Giovanni al Natisone (Udine) e stabilimento di S. Giovanni al Natisone (Udine):

periodo: dal 10 dicembre 1990 al 10 marzo 1991;
causale: crisi aziendale (Legge n. 223/91) - CIPI 19 ottobre 1993;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dall'11 marzo 1991;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Corderia napoletana*, con sede in Napoli e stabilimento di Sant'Anastasia (Napoli):

periodo: dal 1° settembre 1990 al 28 febbraio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale (Legge n. 223/91) - CIPI 19 ottobre 1993;
prima concessione: dal 1° settembre 1990;
pagamento diretto: no.

6) *S.p.a. Corderia napoletana*, con sede in Napoli e stabilimento di Sant'Anastasia (Napoli):

periodo: dal 1° marzo 1991 al 31 agosto 1991;
causale: ristrutturazione aziendale (Legge n. 223/91) - CIPI 19 ottobre 1993;
prima concessione: dal 1° settembre 1990;
pagamento diretto: no.

7) *S.p.a. Corderia napoletana*, con sede in Napoli e stabilimento di Sant'Anastasia (Napoli):

periodo: dal 1° settembre 1991 al 28 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale (Legge n. 223/91) - CIPI 19 ottobre 1993;
prima concessione: dal 1° settembre 1990;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle mense aziendi di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati a fianco di ciascuna società limitatamente alle giornate in cui nei predetti periodi vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso le imprese industriali in cui viene svolto il servizio mensa:

1) *S.p.a. Pellegrini centro sud mensa presso* Fiat Iveco, con sede in Milano e stabilimento di Valle Ufita Flumeri (Avellino):

periodo: dal 3 settembre 1986 al 2 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 ottobre 1993;
primo decreto ministeriale 21 gennaio 1986: dal 14 maggio 1984;
pagamento diretto: no;
Art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/77.

2) *S.p.a. Pellegrini centro sud mensa presso* Fiat Iveco, con sede in Milano e stabilimento di Valle Ufita Flumeri (Avellino):

periodo: dal 3 marzo 1986 al 2 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 ottobre 1993;
primo decreto ministeriale 21 gennaio 1986: dal 14 maggio 1984;
pagamento diretto: no;
Art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/77.

3) *S.p.a. Pellegrini centro sud mensa presso* Fiat Iveco, con sede in Milano e stabilimento di Valle Ufita Flumeri (Avellino):

periodo: dal 3 settembre 1986 al 2 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 ottobre 1993;
primo decreto ministeriale 21 gennaio 1986: dal 14 maggio 1984;
pagamento diretto: no;
Art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/77.

4) *S.p.a. Pellegrini centro sud mensa presso* Fiat Iveco, con sede in Milano e stabilimento di Valle Ufita Flumeri (Avellino):

periodo: dal 3 marzo 1987 al 2 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 ottobre 1993;
primo decreto ministeriale 21 gennaio 1986: dal 14 maggio 1984;
pagamento diretto: no;
Art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/77.

5) *S.p.a. Pellegrini centro sud mensa presso* Fiat Iveco, con sede in Milano e stabilimento di Valle Ufita Flumeri (Avellino):

periodo: dal 3 settembre 1987 al 2 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 ottobre 1993;
primo decreto ministeriale 21 gennaio 1986: dal 14 maggio 1984;
pagamento diretto: no;
Art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/77.

6) *S.p.a. Pellegrini centro sud mensa presso* Fiat Iveco, con sede in Milano e stabilimento di Valle Ufita Flumeri (Avellino):

periodo: dal 3 marzo 1988 al 2 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 ottobre 1993;
primo decreto ministeriale 21 gennaio 1986: dal 14 maggio 1984;
pagamento diretto: no;
Art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/77.

7) *S.p.a. Pellegrini centro sud mensa presso* Fiat Iveco, con sede in Milano e stabilimento di Valle Ufita Flumeri (Avellino):

periodo: dal 3 settembre 1988 al 30 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 ottobre 1993;
primo decreto ministeriale 21 gennaio 1986: dal 14 maggio 1984;
pagamento diretto: no;
Art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/77.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nuova Mecfond, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 30 novembre 1992 al 31 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 30 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 1° dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Aris - Ind. stabiensi meccaniche e navali, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unità di Castellammare di Stabia (Napoli), per il periodo dal 1° giugno 1993 al 30 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 2 agosto 1993 con decorrenza 1° giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ormac, con sede in Villaricca (Napoli) e unità di Villaricca (Napoli), per il periodo dall'11 gennaio 1993 al 10 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 11 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. La Nuova meccanica navale, con sede in Napoli unità produttive ed ufficio in Napoli, per il periodo dal 2 marzo 1993 al 1° settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 15 aprile 1993 con decorrenza 2 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dall'11 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Geven, con sede in Portici (Napoli) e unità di S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli), per il periodo dal 3 agosto 1992 al 2 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 15 settembre 1993 con decorrenza 3 agosto 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 marzo 1993;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dall'11 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Geven, con sede in Portici (Napoli) e unità di S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli), per il periodo dal 3 febbraio 1993 al 31 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 9 marzo 1993 con decorrenza 3 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. I.M.T. - Industrie meridionali tessili, con sede in Acerra (Napoli) e unità di Acerra (Napoli), per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 16 marzo 1993 con decorrenza 8 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 luglio 1993.

Nota integrativa acquisita in data 2 agosto 1993;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Caso, con sede in Avellino e unità di Avellino, per il periodo dal 10 agosto 1992 al 9 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata l'8 settembre 1992 con decorrenza 10 agosto 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Cavi optronici, con sede in Battipaglia (Salerno) e unità di Battipaglia (Salerno), per il periodo dal 21 dicembre 1992 al 20 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1993 con decorrenza 21 dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 maggio 1993;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. B.A.S., con sede in Olivetro Citra (Salerno) e unità di Olivetro Citra (Salerno), per il periodo dal 14 settembre 1992 al 13 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1992 con decorrenza 14 settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 dicembre 1992.

Nota integrativa acquisita in data 2 aprile 1993;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 ottobre 1993 con effetto dal 21 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Co.El.Mo., con sede in Marcianise (Caserta) e unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1993 con decorrenza 1° marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 ottobre 1993.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sagraf, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 30 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 17 gennaio 1992 con decorrenza 1° gennaio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 aprile 1992.

Nota integrativa acquisita in data 12 marzo 1993;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sofer, con sede in Napoli e unità di Pozzuoli (Napoli), per il periodo dal 25 novembre 1992 al 24 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 10 dicembre 1992 con decorrenza 25 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 5 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 25 novembre 1991 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sofer, con sede in Napoli e unità di Pozzuoli (Napoli), per il periodo dal 25 maggio 1993 al 24 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1993 con decorrenza 25 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 2 dicembre 1992 con effetto dal 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. O.Me.Ca., dal 31 dicembre 1991 *Breda costruzioni ferroviarie*, con sede in Pistoia e unità di Reggio Calabria, per il periodo dal 25 novembre 1992 al 24 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1992 con decorrenza 25 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 marzo 1993;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 2 dicembre 1992 con effetto dal 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. O.Me.Ca., dal 31 dicembre 1991 *Breda costruzioni ferroviarie*, con sede in Pistoia e unità di Reggio Calabria, per il periodo dal 25 maggio 1993 al 24 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1993 con decorrenza 25 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 ottobre 1993;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 4 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Davin, con sede in Casandrino (Napoli) e unità di Casandrino (Napoli), per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 10 luglio 1992 con decorrenza 4 maggio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 ottobre 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 15 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Meccanotecnica Lenguito con sede in Napoli e unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 20 gennaio 1993 al 14 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 27 gennaio 1993 con decorrenza 15 dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 ottobre 1993.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 1° settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. I.C.I. - International chemical industry, con sede in Roma e unità di Cellole (Caserta), per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1993 con decorrenza 1° marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Mareco sistemi industriali, con sede in Carinaro (Caserta) e unità di Carinaro (Caserta), per il periodo dal 16 ottobre 1992 al 5 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1992 con decorrenza 6 luglio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 aprile 1993.

Nota integrativa acquisita in data 28 maggio 1993.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 16 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Mareco sistemi industriali, con sede in Carinaro (Caserta) e unità di Carinaro (Caserta), per il periodo dal 6 gennaio 1993 al 4 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1993 con decorrenza 6 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 giugno 1993;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nuova Merisinter, con sede in Arzano (Napoli) e unità di Arzano (Napoli), per il periodo dal 18 gennaio 1993 al 17 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 26 gennaio 1993 con decorrenza 18 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 28 maggio 1993;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. E2T, con sede in S. Nicola La Strada (Caserta), unità di S. Clemente (Caserta) e S. Nicola La Strada (Caserta), per il periodo dal 1° settembre 1992 al 28 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 settembre 1992 con decorrenza 1° settembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. E2T, con sede in S. Nicola La Strada (Caserta), unità di S. Clemente (Caserta) e S. Nicola La Strada (Caserta), per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 11 marzo 1993 con decorrenza 1° marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

Con decreto ministeriale 9 novembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Enichem Anic, con sede in Palermo e uffici S. Donato Milanese e ufficio vendita (Milano), per il periodo dal 1° aprile 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1993 con decorrenza 1° aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 ottobre 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Enichem partecipazioni, dal 1° agosto 1993 *Enichem S.p.a.*, con sede in Milano uffici di S. Donato Milanese (Milano), per il periodo dal 1° aprile 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 7 maggio 1993 con decorrenza 1° aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 settembre 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Enichem, con sede in Milano, uffici di Assago (Milano), uffici di Milano e uffici di S. Donato Milanese (Milano), per il periodo dal 1° aprile 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 7 maggio 1993 con decorrenza 1° aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 ottobre 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Enichem agricoltura già *Agrimont S.p.a.*, con sede in Milano, unità di Porto Marghera (Venezia) e Prilo (Siracusa), per il periodo dal 1° aprile 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1993 con decorrenza 1° aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 luglio 1993;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 18 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Enichem agricoltura, con sede in Milano, sede e uffici di Milano, per il periodo dal 1° aprile 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 30 aprile 1993 con decorrenza 1° aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 settembre 1993;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Praoil aromatici e raffinazione, con sede in Milano, unità di Milano e uffici di Assago (Milano), per il periodo dal 1° aprile 1993 al 30 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1993 con decorrenza 1° aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 settembre 1993;

Con decreto ministeriale 9 novembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. C.I.R. - Cartiera di Chieti, con sede in Chieti e unità di Chieti, per il periodo dal 3 gennaio 1993 al 2 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 27 gennaio 1993 con decorrenza 3 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 1° aprile 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Enichem Augusta industriale, con sede in Milano e unità di Porto Torres (Sassari), per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 27 novembre 1992 con decorrenza 1° gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 febbraio 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Fosfotec già *Enichem Augusta industriale*, con sede in Palermo già Milano e unità di Crotone (Catanzaro), per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 28 novembre 1992 con decorrenza 1° gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 marzo 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Fosfotec già *Enichem Augusta industriale*, con sede in Palermo già Milano e unità di Crotone (Catanzaro), per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1993 con decorrenza 1° luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 10 luglio 1993;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Enichem Augusta industriale, con sede in Milano, unità di Augusta (Siracusa) e Porto Marghera (Venezia), per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 27 novembre 1992 con decorrenza 1° gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 febbraio 1993;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Enichem fibre, con sede in Palermo, sede direzionale di Milano e uffici di San Donato Milanese (Milano), per il periodo dal 1° maggio 1993 al 30 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 27 aprile 1993 con decorrenza 1° maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 6 luglio 1993;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Enichem fibre, con sede in Palermo e unità di Pisticci (Matera), per il periodo dal 1° maggio 1993 al 30 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 27 aprile 1993 con decorrenza 1° maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 maggio 1993;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Enichem fibre, con sede in Palermo e unità di Ottana (Nuoro), per il periodo dal 1° maggio 1993 al 30 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 27 aprile 1993 con decorrenza 1° maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 giugno 1993;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Enichem fibre, con sede in Palermo e unità di Napoli, per il periodo dal 1° maggio 1993 al 30 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 30 marzo 1993 con decorrenza 1° maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 luglio 1993;

Con decreto ministeriale 9 novembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Calzaturificio Cem, con sede in Marsciano (Perugia) e unità di Marsciano (Perugia), per il periodo dal 5 ottobre 1992 al 4 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1992 con decorrenza 5 ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 5 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Calzaturificio Cem, con sede in Marsciano (Perugia) e unità di Marsciano (Perugia), per il periodo dal 5 aprile 1993 al 4 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1993 con decorrenza 5 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nuova Icap, con sede in S. Maria degli Angeli - Assisi (Perugia) e unità di S. Maria degli Angeli - Assisi (Perugia), per il periodo dal 4 gennaio 1993 al 3 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 9 febbraio 1993 con decorrenza 4 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Pmz Variae, con sede in Taverne di Corciano (Perugia) e unità di Taverne di Corciano (Perugia), per il periodo dall'11 gennaio 1993 al 10 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1993 con decorrenza 11 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 aprile 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

Ditta R.A. Maglieria di Rellini Astolfo, con sede in Fratta Todina (Perugia) e unità di Fratta Todina (Perugia), per il periodo dall'11 gennaio 1993 al 10 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1993 con decorrenza 11 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Cartiera Abramo Sordini & Figli, con sede in Frazione Pale Foligno (Perugia) e unità produttiva ed uffici di Pale Foligno (Perugia), per il periodo dal 4 gennaio 1993 al 26 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 12 febbraio 1993 con decorrenza 4 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 aprile 1993.

Contributo addizionale: no, concordato preventivo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.n.c. Società cartotecnica moderna, con sede in Perugia e unità di Perugia, per il periodo dal 15 febbraio 1993 al 14 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1993 con decorrenza 15 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 28 aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. T.C.S. Group, con sede in Perugia e unità di Perugia S. Sisto, per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 3 aprile 1993 con decorrenza 1° marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Co.Avi. Consorzio avicunicolo, con sede in S. Martino in Campo (Perugia), macello di S. Martino in Campo (Perugia) e ufficio di S. Martino in Campo (Perugia), per il periodo dal 19 febbraio 1993 al 18 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1993 con decorrenza 19 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 maggio 1993.

Limitatato macellazione, lavorazione e commercializzazione prodotti avicoli, legge n. 240/1984.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. O.M.A. Officine meccaniche aeronautiche, con sede in Foligno (Perugia), unità di Foligno (Perugia) e Foligno, frazione S. Eraclio (Perugia), per il periodo dal 15 marzo 1993 al 14 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 2 aprile 1993 con decorrenza 15 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 maggio 1993;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Omet, con sede in Roma e unità di S. Eraclio di Foligno (Perugia), per il periodo dal 15 marzo 1993 al 30 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 2 aprile 1993 con decorrenza 15 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

93A7223

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Con i provvedimenti di seguito elencati sono state apportate le sottoindicate modifiche ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali.

Decreto n. 579/1993 del 22 dicembre 1993

Specialità medicinale: «ASSORAL» (Roxitromicina), nelle forme e confezioni:

12 compresse da 150 mg per adulti; n. A.I.C.: 026919001 (in base 10) 0TPJ33 (in base 32);

12 compresse delitescenti da 50 mg per bambini n. A.I.C.: 026919035 (in base 10) 0TPJ3V (in base 32).

Titolare A.I.C.: Glaxo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via Fleming, 2 - codice fiscale 00212840235.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C. I.B.N. Savio S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Ronco Scrivia (Genova), via E. Bazzano, 14, codice fiscale 00274990100;

produttore: Usiphar nello stabilimento sito in Compiègne (Francia) e la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento comune sito in Ronco Scrivia (Genova), limitatamente alla preparazione compresse da 150 mg per adulti, e dalla società Roussel Pharma S.p.a. nello stabilimento comune sito in Piacenza, limitatamente alla preparazione compresse delitescenti da 50 mg per uso pediatrico.

La commercializzazione della confezione da 12 compresse delitescenti da 50 mg per bambini è sospesa fino a nuove determinazioni ministeriali.

Decorrenza di efficacia del decreto: 27 dicembre 1993.

Decreto n. 580/1993 del 22 dicembre 1993

Specialità medicinale: «TAUGLICOLO» nelle confezioni:

1) sciroppo 150 ml; n. A.I.C.: 021600010 (in base 10) 0NM5SB (in base 32);

2) 12 supposte adulti; n. A.I.C.: 021600059 (in base 10) 0NM5TV (in base 32);

3) 12 supposte bambini; n. A.I.C.: 021600061 (in base 10) 0NM5TX (in base 32);

4) IM 12 fiale 2 ml; n. A.I.C.: 021600073 (in base 10) 0NM5U9 (in base 32).

Titolare A.I.C.: Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Ripamonti, 332/4, codice fiscale 02578030153.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Laboratorio farmaceutico S.I.T. S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Mede (Pavia), via Cavour, 70, codice fiscale 01108720598;

produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Mede (Pavia), via Cavour, 70.

Decorrenza di efficacia del decreto: 27 dicembre 1993.

93A7299

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano

Con il decreto di seguito elencato è stata revocata, d'ufficio, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

Decreto n. RL 44 1993 del 22 dicembre 1993

Specialità medicinale «MICTASOL» nelle confezioni: 50 confetti, n. A.I.C. 004300012 e «Blue» 50 confetti, n. A.I.C. 004300024.

Titolare A.I.C.: Giorgio Zoja S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Lamarmora, 1, codice fiscale 00738390152.

Motivo della revoca: trattasi di specialità medicinale contenente sostanza che genera formaldeide.

Decorrenza di efficacia del decreto: 30 dicembre 1993.

93A7300

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro dei lavori pubblici 1° dicembre 1993 recante: «Riordino delle competenze idrauliche nel bacino dell'Arno». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 1993).

L'allegato 1 al decreto citato in epigrafe, recante l'elenco dei tratti dei corsi d'acqua di competenza statale di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'art. 1, comma 1, del decreto, come riportato alla pag. 6 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, è stato riprodotto erroneamente incompleto e, pertanto, viene qui di seguito integralmente ripubblicato:

«ALLEGATO 1

ELENCO DEI TRATTI DEI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA STATALE DI CUI ALLE LETTERE *C)* E *D)* DELL'ART. 1, COMMA 1, DEL PRESENTE DECRETO.

Affluenti del circondario idraulico di Firenze:

T. Resco: dallo sbocco in Arno fino al ponte della strada provinciale Urbinese 124;

T. Chiesimone: dallo sbocco in Arno fino al ponte della strada provinciale Urbinese 124;

T. Marnia: dallo sbocco in Arno a monte per 500 mt fino al ponte località Pignanella;

T. Vicano di S. Ellero: dallo sbocco in Arno fino al ponte della strada statale Valdarno 69;

T. Vicano di Pelago: dallo sbocco in Arno fino alla traversa a 600 mt a monte dello sbocco;

F. Sieve: dallo sbocco in Arno fino alla traversa in località Podere Bucanale;

Borro Sieci: dallo sbocco in Arno fino al ponte della strada provinciale 84;

Borro Falle: dallo sbocco in Arno fino al ponte della strada statale 67;

Fosso Sambre: dallo sbocco in Arno fino al ponte per Paiatici;

T. Mensola: dallo sbocco in Arno fino al ponte F.S. Firenze-Roma;

T. Mugnone: dallo sbocco in Arno fino al 1° ponte di Pian del Mugnone;

T. Terzolle: dallo sbocco in Arno fino alla confluenza del fosso delle Masse;

F. Bisenzio: dallo sbocco in Arno fino al ponte della strada statale 66;

F. Ombrone: dallo sbocco in Arno fino al ponte a Tigliano;

Rio Botta: dallo sbocco in Arno fino al ponte in località Pieve;

Rio dei Morticini: dallo sbocco in Arno fino al ponte a monte abitato Spicchio;

Rio d'Ansano: dallo sbocco in Arno fino al ponte del viale L. da Vinci;

T. Streda: dallo sbocco in Arno fino al ponte della strada provinciale 48;

Rio di Filicaia: dallo sbocco in Arno fino al ponte della strada provinciale 11;

Rio Gangherelo: dallo sbocco in Arno fino al ponte della strada provinciale 11;

Rio Arnino: dallo sbocco in Arno fino a Casenove in corrispondenza della Chiavica;

Rio Dogaia: dallo sbocco in Arno fino alla Cateratta di Trapezzana;

F. Elsa: dallo sbocco in Arno fino alla Stretta di S. Andrea;

Rio dei Cappuccini: dallo sbocco in Arno fino alla superstrada Firenze-Livorno;

T. Orme: dallo sbocco in Arno fino alla superstrada Firenze-Livorno;

T. Pesa: dallo sbocco in Arno fino al ponte delle F.S.;

Fosso Rimaggio di Lastra a Signa: dallo sbocco in Arno fino al ponte della strada di S. Martino;

T. Vingone: dallo sbocco in Arno fino al ponte a Vingone;

F. Greve: dallo sbocco in Arno fino al ponte all'Asse;

Fosso Rimaggio di Compiobbi: dallo sbocco in Arno fino al ponte di via della Massa;

Fosso di Rosano: dallo sbocco in Arno fino alla strada provinciale 90;

Fosso del Salceto: dallo sbocco in Arno fino al ponte della strada provinciale.

Affluenti del circondario idraulico di Pisa:

T. Egola: dallo sbocco in Arno fino al ponte F.S. Pisa-Firenze;

Rio S. Bartolomeo: dallo sbocco in Arno fino al ponte F.S. Pisa-Firenze;

Rio Filetto: dallo sbocco in Arno fino al ponte F.S. Pisa-Firenze;

F. Era: dallo sbocco in Arno alla Chiavica in sponda sinistra tra Pontedera e Ponsacco;

T. Zambra: dallo sbocco in Arno al ponte denominato «Dello Zucchini»;

Canale Usciana: dallo sbocco in Arno al ponte in località ponte a Cappiano;

T. Tora: dallo sbocco deviato nel canale scolmatore fino alla Steccaia di Collirombolì.

Affluenti del circondario idraulico di Arezzo:

T. Faella: dallo sbocco in Arno fino a valle del ponte strada provinciale Urbinese;

Borro dei Frati: dallo sbocco in Arno alla confluenza con il Borro Querce;

Borro della Madonna: dallo sbocco in Arno alla confluenza Borro Barulli;

Borro della Vacchereccia: dallo sbocco in Arno al confine tra S. Giovanni Valdarno e Cavriglia;

Borro S. Cipriano: dallo sbocco in Arno alla confluenza del Borro dei Lanzi;

T. Ciuffenna: dallo sbocco in Arno a valle del ponte dello svincolo Valdarno della A1;

T. Giglio: dallo sbocco in Arno a valle del ponte del viale A. Diaz in Montevarchi;

T. Dogana: dallo sbocco in Arno a valle del ponte del viale A. Diaz in Montevarchi;

T. Ambra: dallo sbocco in Arno a valle della confluenza T. Caposelvi;

T. La Chiassa: dallo sbocco in Arno fino al ponte del Chiavaretto;

T. Castro: dallo sbocco nel Canale Maestro della Chiana al ponte di Molinelli;

T. Chianaccia o Maspino: dallo sbocco nel T. Castro per ml 500 verso monte;

T. Bicchieraia: dallo sbocco del torrente Castro alla confluenza con il Borro di Lentignano;

T. Borro di Pineto: dalla confluenza con il T. Bicchieraia al Fosso di Talamone;

T. Vingone: dallo sbocco nel C. Maestro alle Tre Acque;

Canale di Montecchio (vecchio): dallo sbocco nel T. Vingone allo sfioratore della colmata di Brolio;

Colmata di Brolio: argini di recinzione della colmata;

Allacciante Esse Mucchia: dallo sbocco in colmata di Brolio fino alla confluenza dei Torrenti Esse Mucchia;

Reglia delle Vaglie: dallo sbocco nel Canale Montecchio al ponte strada provinciale Siena-Cortona;

Canale di Montecchio (nuovo): dallo sbocco nel Canale Maestro a m 375 a valle del ponte della F.S. Arezzo-Roma;

T. Renello: dallo sbocco nel Canale di Montecchio per ml 218 a monte;

Reglia delle Lepri: dallo sbocco nel Canale Montecchio al ponte della strada Monsigliolo-Molinaccio;

T. Mucchia: dallo sbocco nell'allacciante Esse-Mucchia alla strada a monte della confluenza Rio Celle;

T. Esse di Cortona: dal ponte della Fratticciola fino a monte della strada di Montanare;

R. Loreto: dallo sbocco nell'allacciante Esse Mucchia al ponte strada statale Arezzo-Cortona;

R. Capraia: dallo sbocco nella Mucchia alla strada di Montecchio del Loto;

Rio Chianicella o Chiavibello: dallo sbocco nella Reglia delle Lepri alla strada Fratticciola-Monsigliolo;

Rio Fontarco: dallo sbocco nella Reglia di Pontellino alla strada Fratticciola-Monsigliolo;

Rio Pontellino: dallo sbocco nella Chianicella alla strada Fratticciola-Monsigliolo;

Allacciante in DX delle Chianacce: dallo sbocco nell'allacciante di SX alla confluenza Reglie di Val di Spera e Musarone;

«Reglia di Paternò: dallo sbocco nell'allacciante di DX fino alla confluenza di Rio di Protovalle e Rio di Regliolo;

Rio di Pratovalle: dallo sbocco nella Reglia di Paternò alla strada campestre di Livelli;

Rio Fontalone: dallo sbocco nella Reglia di Paternò alla strada campestre sotto la fattoria di Quercia Grossa;

Reglia delle Chianacce: dallo sbocco nell'allacciante di DX per ml 805 a monte;

Reglia di Val di Spera: dallo sbocco nell'allacciante di DX per ml 140;

Reglia di Musarone: dallo sbocco nell'allacciante di DX per ml 1670 a monte;

Reglia di Valiano: dallo sbocco nel Canale Maestro per ml 1300 a monte;

Reglia di Petrignano: dallo sbocco nel Canale Maestro per ml 1280 a monte;

Reglia di Pozzuolo: dallo sbocco nel lago di Montepulciano al confine interprovinciale Siena-Perugia;

Canale di Comunicazione: laghi di Chiusi e Montepulciano;

Colmata Tresa-Montelungo: argini di recinto;

Fosso Chianicella: dal confine regionale allo sbocco nel lago di Chiusi;

T. Tresa: dallo sbocco nel lago di Chiusi al confine di regione;

T. Montelungo: dallo sbocco nella Colmata Tresa-Montelungo al ponte della s.s. Chiusi-Chiusi scalo;

Colmata di Gragnano: argini di recinzione della colmata;

T. Gragnano: dallo sbocco nel lago di Chiusi al ponte della s.s. Siena-Chiusi;

T. Parcia: dallo sbocco nel lago di Montepulciano a ml 500 a monte strada per S. Polo

T. Salcheto: dallo sbocco nel lago di Montepulciano al ponte della F.S. Chiusi-Siena;

Scolo Interno: dallo sbocco nel Canale Maestro al ponte della strada dei Renai;

Doccia di Acquaviva: dallo sbocco nello Scolo interno a ml 700 a valle del ponte della strada per Acquaviva;

Allacciante di SX: dallo sbocco nel Canale Maestro alla confluenza con il T. Salarco (ponte Sagginali);

T. Salarco: dallo sbocco nell'allacciante di SX al ponte di Gracciano sulla Laurentana;

Fossatello di Greppo: dallo sbocco nella fuga di Montepulciano per ml 3452 a monte;

Fuga di Montepulciano: dallo sbocco nel Canale Maestro fino al ponte della strada Vicinale delle Capanne;

Fuga di Torrita: dallo sbocco nel Canale Maestro al regolatore di colmata fosso a Cornio;

Emissario dell'Esse Secco: dallo sbocco nel Canale Maestro alla botte sotto l'allacciante di SX;

T. Foenna: dallo sbocco nell'allacciante di SX al ponte di Palazzole;

Fosso Musarone: dallo sbocco nel T. Foenna per ml 200 a monte;

T. Doccia: dallo sbocco nel T. Foenna al ponte della F.S. Chiusi-Siena;

Fosso a Cornio: dallo sbocco nella colmata omonima al ponte della F.S. Chiusi-Siena;

Fosso Galegno: dallo sbocco nel T. Foenna al ponte F.S. Chiusi-Siena;

Berigno del Rotone: dalla Botte dell'Esse Secco alla Botte sottopassante il T. Foenna;

T. Esse di Foiano: dallo sbocco nell'allacciatore di SX al ponte della s.s. 73 Arezzo-Siena;

F. Leprone: dalla confluenza dell'Esse al ponte della s.s. 73 Arezzo-Siena;

Fossa del Terchio: dallo sbocco nell'allacciante di SX alla Serra a monte del ponte di Cortona;

Rio Lega: dallo sbocco nel canale di Montecchio fino a ml 200 a monte direttissima Firenze-Roma;

T. Esse di Valecchie: dalla confluenza nel T. Esse di Cortona per ml 1600 a monte;

Rio S. Pietro: dallo sbocco nel Rio Loreto fino al ponte della strada S. Pietro-Cegliolo;

Reglia Nuova o dei Roncoli: dallo sbocco nella Reglia delle Lepri per km 2,200 a monte;

Rio Regliolo: dallo sbocco nel Rio di Pratovalle per ml 600 a monte;

Fosso Circondariale: dalla confluenza con il Canale Maestro della Chiana fino a ml. 80 a monte della Botte sotto il T. Salcheto.».

93A7295

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 3 0 2 0 9 3 *

L. 1.400